

Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex Dlgs 231/01**

PARTE GENERALE

1. Premessa

La società Ascoli Calcio 1898 F.C. spa ha adottato un modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/01 al fine di prevenire illeciti di natura penale e sportiva; l'ultima versione del modello organizzativo 231 si pone in continuità con quelli adottati sin dal mese dicembre del 2015.

Il modello si compone di una Parte Generale, contenente disposizioni comuni a tutti i reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01, ed una Parte Speciale dedicata ai reati presupposto suddivisi in "famiglie" di illeciti (es. reati contro la Pubblica Amministrazione, reati ambientali, etc.), ovvero sia gruppi di illeciti aventi caratteristiche comuni.

2. Termini e definizioni

Termine	Definizione
Analisi dei rischi	Attività di analisi specifica dell'organizzazione finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati.
Audit del sistema di gestione	Processo di verifica sistematico, indipendente e documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è conforme alle politiche, procedure o requisiti del sistema di gestione adottato dall'organizzazione.
Azione correttiva	Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare le cause di una non conformità rilevata.
Azione preventiva	Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare la causa di una non conformità potenziale.
Cliente	Organizzazione o persona che riceve prodotti o servizi.
Codice Etico	Insieme di diritti, doveri e responsabilità dell'organizzazione nei confronti dei soggetti terzi interessati quali dipendenti, Clienti, Fornitori, ecc. e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.
Decreto Legislativo 231/2001	Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
Documentazione	Qualsiasi informazione scritta, illustrata o registrata, che descriva, definisca, specifichi, documenti o certifichi attività, prescrizioni, procedure o risultati aventi attinenza con la prevenzione dei reati.
Fornitore	Organizzazione o persona che fornisce un prodotto o servizio.
Istruzione	Informazione documentata intesa a fornire concisamente disposizioni sulle modalità di esecuzione di una determinata attività.
Miglioramento continuo	Processo del sistema di gestione per ottenere miglioramenti della prestazione complessiva in accordo con la politica dell'organizzazione.
Modello Organizzativo	Insieme delle strutture, delle responsabilità, delle modalità di

Termine	Definizione
	espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottati e attuati tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'organizzazione.
Non conformità	Mancato soddisfacimento di requisiti specificati.
Organizzazione	Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa e che stia implementando ed efficacemente attuando il presente modello organizzativo.
Organo di vigilanza e controllo	L'Organismo di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs 231/01.
Pericolo	Fonte, situazione o atto che può provocare la commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Dlgs 231/01
Politica per la prevenzione dei reati	Obiettivi e indirizzi generali di un'organizzazione per quanto riguarda la prevenzione dei reati, espressa in modo formale dalla direzione.
Procedura documentata	Documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.
Processo	Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.
Protocollo	Metodo specificato per svolgere un'attività o un processo.
Riesame	Attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia a conseguire gli obiettivi prestabiliti.
Rischio	Probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Dlgs 231/01
Rischio accettabile	Rischio che può essere ridotto ad un livello che può essere tollerabile per l'organizzazione con riferimento agli obblighi di legge e a quanto espresso nel SGRA, ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE
Sistema disciplinare (SD)	Il sistema disciplinare di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs 231/01
Soggetti in posizione apicale	I soggetti di cui all'art. 5 lett. a) del D.Lgs 231/01.
Soggetti sottoposti all'altrui direzione	I soggetti di cui all'art. 5 lett. b) del D.Lgs 231/01.

CAPITOLO N. 1
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Il d. lgs. n. 231 del 2001.

1.1.1. Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti ed i principi fondamentali della normativa.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti (organizzazioni), che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, a “**vantaggio dell’organizzazione**”, o anche solamente “**nell’interesse dell’organizzazione**”.

Per valutare se vi sia un “vantaggio” si deve procedere *ex post*: ovvero verificare se la società si sia avvantaggiata del fatto commesso dal collaboratore (ad es. corrompendo un pubblico funzionario l'Ente ha ottenuto un'autorizzazione che altrimenti non avrebbe ottenuto, oppure che avrebbe ottenuto con maggiore difficoltà).

Per valutare se vi sia un “interesse” ci si deve porre *ex ante*: ovverosia ponendosi nella posizione dell'Ente prima della commissione del fatto si può rilevare se l'Ente stesso potesse avere un interesse alla sua commissione.

Quanto sopra vale sia che il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale che da soggetti sottoposti all'altrui direzione, inclusi i soggetti non necessariamente in organigramma, come consulenti o procacciatori.

Per soggetti apicali si intendono tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.

Per sottoposti si intendono tutti i collaboratori dell'Ente che non rivestono la precitata posizione apicale.

Diverso è il criterio di responsabilità in capo all'Ente per il personale in posizione apicale e quello in posizione subordinata.

In caso di fatto posto in essere da soggetti all'apice dell'Ente, quest'ultimo non risponde se dimostra di aver assunto le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato. In particolare, invertendo l'onere probatorio, il comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01 prevede che l'Ente fornisca la prova che l'organo dirigente ha adottato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a tal fine, di aver istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sull'osservanza del *compliance program* e che tale controllo sia stato adeguato. Infine occorre che il reato costituisca il

frutto dell'iniziativa personale di un vertice infedele, per essersi fraudolentemente sottratto alla vigilanza esercitata.

Quanto ai subordinati, l'Ente è ritenuto responsabile se la realizzazione del fatto è stata resa possibile dall'inosservanza di obblighi di direzione o di vigilanza, vale a dire, nel caso di società negligente, soprattutto nel controllo. In questo caso l'onere della prova cade sull'accusa, a differenza della posizione apicale ove l'onere della prova grava sull'Ente.

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se i collaboratori autori del fatto illecito hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non subivano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale, riassunto dal brocardo latino "*societas delinquere non potest*", li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente (quasi sempre, tra l'altro, "coperto" da polizze assicurative).

Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 cod. pen. prevedono un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, in caso d'insolvibilità dell'autore materiale del fatto.

L'innovazione normativa, perciò, è di non poco conto, in quanto né l'organizzazione, né i soci possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'organizzazione. Ciò, ovviamente, determina un interesse di quei soggetti (soci, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell'organizzazione, al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

1.1.2. Il regime sanzionatorio.

Secondo l'art. 9 del Decreto le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni pecuniarie si applicano in ogni caso, ma l'ammontare delle stesse non è predeterminato. Esse sono infatti stabilite "per quote" e in relazione alla gravità dell'illecito e alle

condizioni economiche della Società (secondo l'art. 10 del Decreto per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille l'importo di una quota va da un minimo di *Euro 258* ad un massimo di *Euro 1549,00* e ammesso il pagamento in misura ridotta).

Le sanzioni interdittive (tra le quali si annoverano: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) si applicano unicamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, che vanno dai reati contro la Pubblica Amministrazione ai reati di terrorismo e contro la personalità individuale, dai reati in ambito di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, per i delitti informatici e trattamento illecito di dati, dai reati di mafia ai reati contro il diritto d'autore.

In ogni caso per poter infliggere pene interdittive, deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, sempreché il verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- che vi sia stata reiterazione degli illeciti amministrativi.

Anche se le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino alla consistente cifra di Euro 1.549.000, non sono da sottovalutare le misure interdittive, che soprattutto in società di grandi dimensioni possono generare perdite di notevole entità, soprattutto in una prospettiva di mancato guadagno.

1.1.3. Le fattispecie di reato.

La società non risponde per la commissione di tutti i reati previsti dal codice penale e dalle altre fonti del diritto penale, ma per i soli reati tassativamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, definiti "*reati – presupposto*".

Pertanto solo allorché viene commesso da un preposto dell'Ente uno dei "reati – presupposto" indicati nel medesimo decreto legislativo (e sempre che siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso), potrà essere chiamata a risponderne la "*societas*", oltre che il materiale autore del fatto. V'è una costante espansione delle figure di reato – presupposto.

1.1.4. Esonero della responsabilità dell'ente: il modello organizzativo 231.

Il legislatore ha previsto la possibilità per l'organizzazione di sottrarsi totalmente o parzialmente all'applicazione delle sanzioni, purché siano state rispettate determinate condizioni.

L'art. 6 e l'art. 7 del Dlgs 231, infatti, contemplan una forma di "esonero" da responsabilità dell'organizzazione se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di **aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati**.

Quindi, il Giudice in caso di commissione dei reati presupposto da parte dei collaboratori dell'Ente deve valutare:

1. l'idoneità del modello, intesa come capacità, da valutare ex ante ed in astratto, di impedire la commissione del reato;
2. l'effettività, e cioè l'attuazione concreta del modello nella realtà organizzativa aziendale;
3. la preesistenza del modello, nel senso che – conformemente alla natura cautelare dello stesso – adozione ed attuazione del plan devono precedere la commissione del reato;
4. la corrispondenza tra lo spettro cautelare violato ed il tipo di reato commesso.

Inoltre è fondamentale che il modello organizzativo abbia la capacità di "trasformarsi" nel tempo, tenendo in considerazione sia le modifiche legislative sia le modifiche dell'Ente, e che vi sia un sistema sanzionatorio atto a imporre coercitivamente nell'Ente il rispetto delle norme precauzionali.

È interesse di ogni società adottare un modello organizzativo al fine di evitare, in caso di commissione dei reati presupposto, sia le pesanti sanzioni pecuniarie, sia le sanzioni idonee a incidere sull'attività della società stessa (si pensi al divieto di pubblicizzare beni o servizi, alla sospensione di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; interdizione dall'esercizio dell'attività;...).

L'Ente che non si sia dotato del modello organizzativo, quindi, risponde per **colpa d'organizzazione**: *societas delinquere potest* se non si è dotata di tutte quelle misure precauzionali atte ad evitare la commissione dei delitti indicati nel D. Lgs. 231/01.

Ovviamente, anche in caso di adozione di un modello organizzativo residua un rischio di commissione di reati, tuttavia il predetto rischio è limitato al minimo: chiunque intenda commettere un delitto dovrà porre una condotta violativa delle misure cautelari previste dal modello organizzativo.

1.1.5 Il contenuto del modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

L'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

La norma segnala infatti espressamente le fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:

a) l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/01 (analisi dei rischi);

- b) la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'organizzazione), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'organizzazione ed il suo eventuale adeguamento;
- c) l'istituzione di un Organismo di Vigilanza e Controllo, che vigili sull'efficacia del sistema di controllo;
- d) l'istituzione di un Sistema Disciplinare e sanzionatorio interno;
- e) la redazione di un Codice Etico.

Il sistema brevemente delineato non può inoltre, per operare efficacemente, ridursi ad un'attività *una tantum*, bensì deve tradursi in un processo continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata), da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.).

Lo scopo del presente documento, quindi, è quello di descrivere un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 dell'Ascoli Calcio 1898 FC s.p.a..

1.1.6 Il modello organizzativo 231/2001 nelle società calcistiche (con espresso riferimento al Codice di Giustizia sportiva – art. 13 – ed allo Statuto della FIGC – art. 7).

Se il modello organizzativo è obbligatorio per ogni Ente (fatta eccezione degli Enti Pubblici: Stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), la sua adozione è ancor più rilevante (e potremmo dire essenziale) per le società calcistiche.

Per le società calcistiche è l'art. 7, comma 5, dello Statuto della FIGC a prevedere che le società calcistiche debbano adottare modelli organizzativi "*idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità*", chiarendo quanto segue: "i predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento".

Inoltre, l'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva prevede espressamente l'esonero della responsabilità della società calcistica per i comportamenti dei propri **sostenitori** laddove sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo

a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi (ipotesi di fatti violenti e condotte discriminatorie poste in essere dai sostenitori della squadra).

L'adozione (ed una piena attuazione) del modello organizzativo da parte di una squadra calcistica consente, quindi, in caso di commissione di illeciti penali (es. lesioni colpose e omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche; reati contro la PA quali corruzione e concussione; reati societari; riciclaggio e ricettazione; etc.) da parte di collaboratori della società, oppure di commissione di illeciti sportivi da parte dei sostenitori della squadra (fatti violenti o condotte discriminatorie), di evitare che la società risponda dei fatti stessi (e quindi che debba subire l'applicazione di sanzioni (pecuniarie ed interdittive).

Peraltro, è stata espressamente riconosciuta la valenza del modello organizzativo dagli organi di giustizia sportiva.

Con il lodo arbitrale del 27 ottobre 2006 nel giudizio Juventus c. Federazione Italiana Giuoco Calcio, è stato valutato positivamente il comportamento della società successivamente alla commissione dell'illecito. Nella predetta decisione, infatti, si legge quanto segue: *“in applicazione analogica della disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche (d.lvo 8 giugno 2001, n. 231), secondo cui allo scopo di determinare l'entità della sanzione, deve farsi riferimento non solo alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dell'ente, ma anche all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti”*.

Il modello organizzativo 231 è, quindi, nelle società calcistiche strumento essenziale al fine di evitare reati e illeciti sportivi e, in caso di loro commissione da parte di collaboratori, di evitare che la società stessa possa subire conseguenze sul piano sanzionatorio (sia sotto il profilo delle sanzioni economiche, che delle sanzioni interdittive).

Infine, ma non da ultimo, il codice di autoregolamentazione della lega nazionale di serie B, nella versione approvata in data 6 agosto 2015, prevede che *“le Società, ai fini dell'iscrizione al Campionato di Serie B o entro il termine fissato dal Consiglio, devono adottare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”*.

Pertanto, il modello organizzativo è divenuto, per le società calcistiche di serie B obbligatorio e condizione per l'iscrizione al Campionato.

Con il modello organizzativo adottato dall'Ascoli Calcio 1898 FC spa si è voluto creare un capitolo ulteriore rispetto a quelli indicati dalla lega di appartenenza.

Infatti, si è introdotto nel modello organizzativo l'allegato L nel quale, sin dal 2015, si sono volute introdurre misure cautelari e divieti atti ad evitare la commissione di illeciti sportivi, sia penali (quale frode sportiva, doping, raccolta e partecipazione a scommesse illegali), sia illeciti previsti per le società sportive dai propri sostenitori (art. 12 del Codice Giustizia Sportiva).

Sebbene queste previsioni non sono imposte dalla Lega, la società calcistica ha inteso introdurle, sin dal 2015, proprio per l'estrema sensibilità che ha sempre manifestato rispetto alle citate tematiche.

CAPITOLO N. 2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ SOCIETARIA

2.1 Presentazione dell'Ascoli Calcio 1898 F.C. S.P.A..

L'“**Ascoli Calcio 1898 F.C. S.P.A.**” ha sede legale in Ascoli Piceno. È iscritta alla Camera di Commercio di Ascoli Piceno con il numero REA n. AP - 199206.

La società ha per oggetto sociale *“esclusivo l'esercizio di attività sportive ed in particolare, la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi Organi (di seguito F.I.G.C.)”*.

La società nasce il 20 febbraio 2014, dopo che la società Ascoli 1898 spa era stata dichiarata fallita.

Nel periodo ricompreso tra il 2014 ed il mese di luglio 2018 la società ha assunto il nome di Ascoli Picchio 1898 FC spa.

Dal mese di luglio 2018 la società calcistica, acquisita al 90% dalla Ferinvest Italia srl a socio unico, ha assunto il nome storico “Ascoli Calcio 1898 FC spa”.

L'Ascoli Calcio 1898 F.C. spa è la più blasonata società calcistica delle Marche, vantando il maggior numero di stagioni in massima serie e diversi trofei. Fondato nel 1898 o, più credibilmente, nel 1901, l'Ascoli è un club di lunga tradizione e fra i più antichi d'Italia. I colori sociali sono il bianco e il nero.

Ha disputato 16 stagioni in serie A (miglior piazzamento il 4° posto nel 1979-80) e 18 in serie B. Dalla serie cadetta ha ottenuto cinque promozioni. Ha vinto due campionati di serie B, uno di serie C, uno di serie C1, una Mitropa Cup e una Supercoppa di Lega Serie C1. Ha giocato inoltre una finale del Torneo Anglo-Italiano contro il Notts County nel 1994-1995. Il 22 giugno 1980, a Hamilton in Canada, vinse il torneo internazionale The Red Leaf Cup, cui parteciparono anche Botafogo, Nancy e Rangers.

Vanta il record assoluto dei punti totalizzati in un campionato di serie B a 20 squadre con 2 punti a vittoria: i 61 punti della stagione 1977-78 furono il risultato di 26 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte. La squadra era guidata dal tecnico Mimmo Renna. L'Ascoli ha ottenuto i suoi maggiori successi sotto la presidenza di Costantino Rozzi (dal 1968 al 1994).

Nella stagione 2014-2015 ha militato nel girone B della Lega Pro classificandosi seconda alla conclusione del campionato e venendo successivamente eliminata al primo turno dei playoff dalla Reggiana. Alla vigilia della stagione calcistica 2015-2016 l'Ascoli ottiene diritto di richiedere l'ammissione al campionato di Serie B nella stagione sportiva 2015/2016, poiché il Teramo, vincitore del campionato è condannato dalla giustizia sportiva per illecito sportivo con retrocessione in Lega Pro, in seguito alla combine della penultima partita di campionato della squadra abruzzese a Savona, terminata con la vittoria fuori casa per 0-2 che ha permesso la

promozione in Serie B con una giornata di anticipo rendendo inutile lo scontro diretto proprio con l'Ascoli allo Stadio Gaetano Bonolis all'ultima giornata della stagione regolare.

2.2. Amministrazione della società calcistica.

L'Ascoli Calcio 1898 F.C. spa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione .

Sono riconosciuti al Presidente del CdA i seguenti poteri: *“per la gestione operativa:*

- gestione dei rapporti con le istituzioni sportive, nazionali ed internazionali, mediante una continua attività di confronto con le stesse;*
- gestione dei rapporti con i principali interlocutori del mondo calcistico, sportivo, istituzionale ed economico;*
- predisposizione di accordi, in campo internazionale, funzionali alla valorizzazione del brand anche attraverso partnership che renderanno utilità, visibilità ed occasioni di crescita al club ed a tutto il tessuto culturale ed economico del territorio”.*

In data 10.07.2018 sono stati riconosciuti, altresì, i seguenti Poteri al Consigliere Dott. Andrea Leo: *“tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da esercitarsi con firma singola, eccezion fatta per le attribuzioni non delegabili per espressa previsione di legge e per l'assunzione delle decisioni inerenti le materie di seguito elencate:*

- (i) redazione del bilancio di esercizio nonché approvazione e modifica dei budget e business plan annuali nonché la redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;*
- (ii) proposte di modifiche dello statuto della società da sottoporre all'assemblea dei soci;*
- (iii) proposte di fusioni, scissioni, costituzione in garanzia di azioni o quote in società o enti;*
- (iv) stipulazione di accordi con soci e amministratori della società;*
- (v) delega e istruzioni di voto per la partecipazione alle assemblee delle controllate con riguardo a proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea e/o distribuzione dei dividendi”.*

CAPITOLO N. 3

ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 Obiettivi e Campo di Applicazione

Lo scopo del presente documento è quello dare all'Ascoli F.C. s.p.a. un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che soddisfi i requisiti stabiliti dagli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231, ovvero sia che sia idoneo ad evitare la commissione dei reati presupposto, oltre che degli illeciti sportivi di cui all'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il presente modello organizzativo è stato realizzato per essere applicato a tutti i processi e le sedi aziendali, oltre che a tutto il personale e/o ai collaboratori che, comunque, entrino in relazione con l'Organizzazione.

È, inoltre, intento dell'Organizzazione che il Modello Organizzativo possa essere esteso indistintamente ad ogni organizzazione collegata (per queste ultime, quantomeno nei limiti del Codice Etico).

Con l'adozione del Modello Organizzativo si intende ridurre il rischio di commissione di reati al cosiddetto "rischio accettabile".

L'Ente infatti ha predisposto il presente documento al fine di attuare *tutti* i controlli possibili e necessari affinché l'evento reato non si verifichi se non attraverso una *ingannevole elusione* dei protocolli operativi posti a presidio del rischio.

3.1.1. Impegno della direzione

Il Consiglio di Amministrazione fornisce evidenza del proprio impegno per lo sviluppo e per l'attuazione del Modello Organizzativo e per migliorare in continuo la sua efficacia:

- a) comunicando all'organizzazione l'importanza di soddisfare i requisiti del presente Modello, inclusi quelli cogenti;
- b) stabilendo e promuovendo il Codice Etico;
- c) assicurando che siano stabiliti ragionevoli obiettivi per ogni processo, in rapporto alle capacità dell'organizzazione;
- d) conducendo i riesami della direzione;
- e) assicurando la disponibilità di risorse.

3.2 La funzione del modello organizzativo.

La funzione del modello organizzativo è, quindi, quella di **a) individuare le aree nel cui ambito possono essere commessi i reati** e, per l'effetto, **b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.**

L'Ascoli Calcio vuole adottare un Modello che possa definirsi *idoneo* (ergo, *capace di prevenire*) e, pertanto, impedire *ex se* che si possano verificare i reati presupposto, atteso che il reato potrebbe verificarsi solo attraverso l'*aggiramento ingannevole* (leggasi fraudolenta elusione) del Modello da parte dell'autore della condotta criminosa.

3.3. Realizzazione del Modello.

Il modello organizzativo è stato realizzato attraverso i seguenti step:

1. analisi della documentazione della società (atto costitutivo, deleghe e procure esistenti, etc.);
2. analisi del rischio della commissione reati con identificazione delle aree a rischio;
3. analisi ed identificazione delle procedure atte ad evitare la commissione dei reati;
4. predisposizione di Codice Etico;
5. disciplina dell'Organismo di Vigilanza.

3.4 Struttura del Modello.

Il modello organizzativo adottato dall'Ascoli Calcio 1898 FC spa è composto da una prima parte, denominata Parte Generale, che, dopo una esposizione introduttiva dei principi della responsabilità amministrativa degli Enti, indica, nel Codice Etico, tutti i valori e i principi della società calcistica.

Quindi, viene previsto e disciplinato, sempre nella Parte Generale, il sistema disciplinare posto a tutela della effettività del modello organizzativo.

Segue la parte speciale, suddivisa per gruppi di reati (ciascuno dei predetti gruppi è identificato con una lettera), nella quale si analizzano quali sono i settori della società a rischio di commissione di reato e si indicano le misure cautelari e preventive che sono adottate dall'Ente.

L'Ascoli Calcio adotta il presente modello organizzativo che si fonda su quattro pilastri:

1. procedure: previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire, previa individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. codice etico: insieme di doveri e responsabilità gravanti su tutti i collaboratori della società;
3. sistema disciplinare volto a sanzionare violazioni sia del codice etico che delle procedure;
4. disciplina dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.): organo di controllo sulla efficace attuazione del modello organizzativo adottato dalla società.

Qualora l'Ascoli Calcio 1898 F.C. s.p.a. scelga di affidare all'esterno qualsiasi processo che influenzi la conformità ai requisiti del presente modello organizzativo, essa si assicurerà di tenere sotto controllo tali processi.

Un "processo affidato all'esterno" è un processo necessario all'organizzazione per il proprio Modello Organizzativo e che essa decide di far eseguire da una parte esterna.

Assicurare di tenere sotto controllo i processi affidati all'esterno non solleva la società dalla responsabilità per la conformità a tutti i requisiti.

3.5 Risorse umane

Il personale che svolge attività che influenzano la conformità ai requisiti del Modello Organizzativo deve essere competente sulla base di istruzione, formazione-addestramento, abilità ed esperienza appropriati.

L'Ascoli Calcio 1898 F.C. s.p.a.:

1. fornisce formazione-addestramento o intraprende altre azioni per acquisire la necessaria competenza;
2. valuta l'efficacia delle azioni intraprese;
3. assicura che il proprio personale sia consapevole della rilevanza e dell'importanza delle sue attività e di come esse contribuiscano a conseguire gli obiettivi del Modello Organizzativo adottato.

Le risorse umane della società calcistica hanno rapporti regolati da diverse contrattazioni collettive:

1. per i preparatori atletici è applicabile l'accordo tra FIGC, la LNPA e l'AIPAC;
2. per i calciatori l'accordo FIGC – LNPA – AIC;
3. per gli allenatori l'accordo FIGC – LNPA – AIAC;
4. per i direttori e segretari della società l'accordo FIGC – LNPA – ADISE;
5. per il restante personale il CCNL impianti sportivi e palestre.

Il riferimento alla contrattazione collettiva è rilevante ai fini del codice disciplinare.

3.6 Infrastrutture

L'Ascoli Calcio dispone di infrastrutture che vengono mantenute per conseguire la conformità ai requisiti del modello organizzativo. Le infrastrutture comprendono, per quanto applicabile:

- a) edifici, spazi di lavoro e servizi connessi;
- b) apparecchiature di processo (sia hardware sia software).

In particolare l'attività calcistica viene esercitata presso lo Stadio Comunale "Cino e Lillo Del Duca", di proprietà del Comune di Ascoli Piceno, che ha dato in concessione il predetto stadio alla società Ascoli Calcio F.C.1898 s.p.a. con concessione del 19 giugno 2014.

Lo Stadio, rispetto al quale l'Ascoli Calcio 1898 F.C. spa ha assunto l'onere della gestione, può ospitare 11.317 spettatori (come risulta da Licenza di Agibilità e di Esercizio di Attività di Pubblico Spettacolo rilasciata dal Comune di Ascoli Piceno con nota prot. n. 58762/2019).

3.7 Ambiente di lavoro

L'Ascoli Calcio 1898 FC F.C. gestisce l'ambiente di lavoro in maniera tale da conseguire la conformità ai requisiti del Modello Organizzativo. Si rimanda alla documentazione in materia di Sicurezza sul lavoro ed alle specifiche di processo per maggiori dettagli.

3.8 Risorse Finanziarie

La società Ascoli Calcio F.C. ha stabilito le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati e che faccia riferimento a deleghe, procure, facoltà, responsabilità e compiti.

In generale, comunque, l'Ente adotta procedure di gestione delle risorse finanziarie che si basano sui seguenti principi:

1. tracciabilità dei flussi finanziari, da intendersi come possibilità di ricostruire ex post con esattezza il percorso decisionale e formale del flusso dal punto di partenza (chi ha pagato) al punto di arrivo (chi è stato pagato, con quale mezzo di pagamento, come e dove è stato prelevato);
2. imputazione di pagamento, cioè l'individuazione esatta del titolo giustificativo del flusso di pagamento;
3. registrazione di:
 - a. forma del pagamento (es. contante, bonifico, ecc...);

b. contenuto del pagamento (identificazione del soggetto che ha disposto il flusso, da quale disponibilità ha attinto, beneficiario del flusso, causale);

4. definizione dei soggetti obbligati ad archiviare la documentazione dei flussi.

Non sono consentiti pagamenti o flussi finanziari in genere al di fuori dei protocolli di comportamento previsti dalla società.

Si rimanda, per maggiori particolari, alla parte speciale del presente documento.

3.9 Gestione dei fornitori

L'Ascoli Calcio 1898 F.C. s.p.a. chiede a tutti i fornitori di beni e servizi il rispetto dei valori espressi nel codice etico che fa parte costituente del presente documento. A tal fine la società sportiva inviterà i propri fornitori a sottoscrivere apposito impegno.

Per il futuro la società calcistica effettuerà delle verifiche preventive atte ad evitare che vi possano essere fornitori che violino i principi formalizzati nel presente documento.

3.10 Aggiornamento del Modello Organizzativo: modifiche ed integrazioni.

Il modello organizzativo è un documento dinamico: se nel corso della vita aziendale le procedure si appalesano come insufficienti o inadeguate ad evitare la commissione di reati, si deve procedere ad una loro modifica, così come se intervengono modifiche legislative.

Modifiche, integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate da uno degli Amministratori cui è affidato il potere di firma disgiunto, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Comunque Il Modello può essere aggiornato e modificato solamente previo parere dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello deve inoltre essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza. Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di Reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, un rapporto documentato al CdA e all'Organismo di Vigilanza, il quale ultimo farà le proposte di modifica necessarie.

Gli Allegati, che costituiscono parte integrante del Modello, possono essere modificati, in ragione delle dinamiche organizzative, a cura della funzione aziendale competente anche senza modifica del Modello, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO N. 4

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO, IN PARTICOLARE IL CODICE ETICO

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/01, la società sportiva Ascoli Calcio 1898 FC spa adotta un modello organizzativo che si compone di diverse parti costitutive ed essenziali, e ciò al fine di perseguire la finalità preventiva di cui all'art. 6, comma 2, del predetto decreto legislativo.

In primo luogo sono previsti protocolli (procedure) atte ad evitare la commissione di reati. Nell'identificazione dei Protocolli, la società calcistica ha accolto le indicazioni fornite in argomento dalle Linee Guida elaborate da Confindustria.

Inoltre, seguendo le indicazioni di Confindustria, il modello deve essere strutturato nel seguente modo:

1. deve esservi il Codice Etico;
2. le procedure devono indicare in modo inequivoco le responsabilità (con chiaro conferimento di delega a taluno dei collaboratori);
3. deve essere istituito e, poi, operativo, l'Organismo di Vigilanza, quale organo di controllo;
4. deve essere prevista la comunicazione al personale e la formazione dello stesso onde evitare che il modello organizzativo resti solo un documento cartaceo;
5. deve essere introdotto a presidio dell'efficacia del modello organizzativo un sistema disciplinare;
6. si devono individuare i settori ove si possono verificare rischi di commissione dei reati presupposto (cd. "aree a rischio reato").

4.1 Il codice etico dell'Ascoli Calcio 1898 FC s.p.a..

L'Ente ha predisposto, documentato, tiene aggiornato e diffonde il proprio "Codice Etico", che formalizza i diritti, i doveri e le responsabilità dell'organizzazione nei rapporti interni ed esterni e in relazione ai valori e agli obiettivi perseguiti in termini di Modello Organizzativo.

Il Codice Etico, che costituisce parte integrante del presente documento, è uno degli elementi predisposti dall'impresa allo scopo di assicurare una efficace attività di prevenzione e contrasto di violazioni delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili alle attività.

Il Codice Etico è vincolante per tutti i collaboratori dell'Ascoli Calcio 1898 FC s.p.a., siano essi dipendenti o collaboratori o sponsor e fornitori, cui è fatto obbligo di conoscerne i contenuti e di osservare quanto in esso prescritto.

Al fine di assicurare una puntuale diffusione dei contenuti del Codice Etico, l'Ascoli Calcio 1898 FC s.p.a. provvederà a distribuirlo a tutti i dipendenti e collaboratori, nonché a tutti i membri del Collegio Sindacale, ad inviarlo ai principali sponsor e Fornitori ed a inserirlo nel sito ufficiale della Società. Inoltre, verranno inserite apposite clausole nei contratti con terzi (in particolare fornitori di beni e servizi) con le quali quest'ultimi si impegnano ad adottare condotte non violative dei principi indicati nel predetto codice.

4.2 Il sistema organizzativo societario.

L'Ascoli Calcio 1898 FC s.p.a. dispone di un'organizzazione gerarchico-funzionale che consente la chiara definizione di compiti e responsabilità. La società sportiva si è, infatti, dotata di un organigramma che viene aggiornato nel caso in cui vi siano variazioni organizzative.

Nell'organigramma sono chiaramente individuate aree di attività relative alle singole funzioni, i nominativi dei responsabili di ciascuna area e le relative linee di riporto gerarchico.

Il criterio-guida della definizione dell'organizzazione prevede, infatti, che sullo stesso processo/attività sia garantito un apporto di collaborazione da parte di differenti funzioni e/o livelli gerarchici, così da assicurare la costante possibilità di controlli incrociati sui relativi operati.

Sulla base di quanto riferito dal responsabile dell'Area Informatica, fornitore della società sportiva, quest'ultima si è dotata di un sistema informatico atto a conservare tutti i documenti elaborati dai propri dipendenti, garantendo così la possibilità di un controllo sull'operato della società stessa agli organi di controllo.

4.3 Le politiche e le procedure societarie.

L'Ascoli Calcio 1898 FC s.p.a., al fine di garantire a tutti i suoi Dipendenti un chiaro quadro di riferimento delle modalità da seguire nella realizzazione delle attività societarie e dei vincoli ai quali attenersi, ha predisposto procedure interne, che fanno parte essenziale del presente modello organizzativo, finalizzate ad assicurarne l'efficacia.

Dette procedure sono raccolte in un documento chiamato "Manuale delle Procedure" di cui non viene data divulgazione esterna sia al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti indicati (persone a cui viene affidata una specifica responsabilità), sia perché la preventiva conoscibilità del documento potrebbe aumentare il rischio di condotte atte a violarlo.

Difatti, il presente modello organizzativo è composto, oltre che dalla presente Parte Generale, da una parte speciale che, previa indicazione delle aree a rischio (e dell'entità del rischio stesso, che può essere basso, medio o alto), raccoglie tutti i principi, gli obblighi ed i divieti che debbono essere rispettati dipendenti, collaboratori e terzi che entrano in rapporto con l'Ente.

4.4 Il sistema di deleghe e l'esercizio di poteri delegati.

Con il presente atto e, specificamente, nelle procedure (documento riservato), fermi restando i poteri amministrativi della società, si indicano ruoli e responsabilità di dipendenti e collaboratori relativamente a ciascun processo aziendale (da intendersi quale sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'Ente).

Le procedure, definite concordemente con l'Amministrazione societaria anche seguendo le indicazioni contenute nelle Linee guida di Confindustria, sono strumenti essenziali per realizzare la finalità propria del MOG 231, ovvero ad adottare misure cautelari ad aziendam finalizzate ad

evitare la commissione dei *reati* – *presupposto*.

CAPITOLO N. 5 ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Premessa

Nel caso si configurino ipotesi di reato previste dal Decreto, quest'ultimo pone come condizione per l'applicazione dell'esimente il fatto che sia stato affidato a un organismo della Società (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento. Il Modello Organizzativo adottato dall'Ente, infatti, deve "reggersi" su tre pilastri: procedure e valori formalizzati in un Codice Etico, sistema sanzionatorio e Organismo di Vigilanza.

5.2 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza – Nomina e revoca.

L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., al fine di dare concreta attuazione al presente modello organizzativo, nomina un Organismo di Vigilanza Collegiale.

L'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza avrà ordinariamente durata triennale, rinnovabile a ciascuna scadenza.

La revoca di tale incarico, di competenza del Consigliere di Amministrazione con potere di firma, sarà ammessa:

1. in tutti i casi in cui: laddove dipendente incorra in un illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento (par. 8.2); laddove sia soggetto esterno comunque commetta uno degli illeciti per cui è previsto dal sopra richiamato codice disciplinare il provvedimento espulsivo;
2. per motivi connessi all'inadempimento specifico, sia esso doloso o colposo, agli obblighi di cui all'incarico (ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, ecc.)
3. nei casi di impossibilità sopravvenuta;
4. allorquando vengono meno in capo ai membri i requisiti di cui al paragrafo successivo;
5. allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la Società ad iniziativa del membro dell'OdV.

In particolare, il Presidente dell'OdV ed i membri dell'Organismo non legati da rapporto di subordinazione possono recedere dal contratto che intrattengono con la società sportiva:

1. dando preavviso di mesi sei mediante lettera raccomandata;
2. se sussistono gravi motivi e devono intendersi come tali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): il mancato pagamento da parte della società sportiva del compenso pattuito entro i termini previsti; l'aver ostacolato l'attività dell'Organismo (ad es. non avendo fornito spazi idonei, mezzi richiesti, oppure non avendo consegnato la documentazione richiesta, o l'aver differito immotivatamente l'accesso a documentazione aziendale, etc.).

5.3 Requisiti dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

Secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01, sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, nonché delle linee guida per l'OdV adottate dall'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, sono requisiti di cui deve essere in possesso ciascun membro dell'OdV:

1. **autonomia:** l'organo deve avere "autonomi poteri di iniziativa e controllo" ovverosia libertà di azione e di autodeterminazione. A tal fine l'OdV: deve essere inserito quale unità di staff nell'ambito della struttura aziendale; deve essere esonerato da mansioni operative che ne comprometterebbero l'obiettività; deve poter svolgere la propria funzione in assenza di qualsivoglia forma di interferenza e condizionamento da parte dell'Ente;
2. **indipendenza ed onorabilità:** nel senso dell'inesistenza di un conflitto di interessi e vi deve essere una indipendenza nei confronti del management aziendale;
3. **professionalità:** i componenti devono avere competenze o esperienze professionali tali da garantire l'efficace svolgimento dell'attività richiesta; proprio in tale ottica si è voluto scegliere un organismo collegiale composto da professionisti con background culturali diversi.

Infine, ma non da ultimo, deve essere garantita una *elevata continuità di azione*, ovverosia l'Organismo deve assicurare costantemente la vigilanza sul Modello e curarne l'attuazione e l'aggiornamento avvalendosi dei necessari poteri ispettivi.

5.4 Funzioni e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dell'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto, ed, in particolare, per l'espletamento dei seguenti compiti:

1. **vigilanza sull'effettività del Modello:** ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto;
2. **verifica sull'efficacia del Modello:** ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei Reati;
3. **aggiornare il Modello:** nel caso in cui la verifica di cui al punto n. 2 risulti negativa, ovverosia si denotino delle criticità, oppure vi siano mutamenti ambientali o modifiche della struttura societaria, l'OdV si occupa dell'adeguamento del Modello Organizzativo.

Su un piano più operativo, sono affidati all'Organismo di Vigilanza dell'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. i seguenti compiti:

5.4.1 Aggiornamento.

L'OdV è tenuto a:

- proporre agli organi o funzioni societarie competenti di emanare disposizioni procedurali di attuazione dei principi e delle regole contenute nel Modello;
- tenersi aggiornato sulle modifiche normative che coinvolgono il D. Lgs. n. 231/01 e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione i possibili interventi;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando e proponendo al Consiglio di Amministrazione i possibili interventi.

5.4.2 Verifiche e controlli.

A fronte delle modifiche organizzative dell'Ente, che devono essere prontamente notificate per iscritto all'OdV da parte dell'Amministrazione della società, l'Organismo è tenuto a verificare se siano mutate le aree a rischio reato. Laddove ciò si verifici l'Organismo dovrà procedere a formulare una proposta di adeguamento del Modello.

L'OdV deve, quindi, effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte ad accertare la corretta applicazione del Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Peraltro, l'Organismo riceve periodiche relazioni, almeno a carattere annuale (salvo sia diversamente previsto da una procedura), da parte dei responsabili dei procedimenti i quali si assumono la responsabilità della veridicità di quanto attestato.

Di tutte le attività poste in essere dall'OdV viene redatta documentazione che deve essere conservata dall'Organismo stesso.

5.4.3 Formazione.

Il Modello Organizzativo non può essere efficace se non accompagnato da un programma di formazione del personale ed, in particolare, del personale apicale della società.

L'OdV, quindi, deve monitorare sulle iniziative di formazione predisposte dall'Ente e, ove necessario, parteciparvi.

Della formazione deve essere conservata prova scritta (registri allievi).

5.4.4 Violazione e sanzioni.

L'OdV non è organo abilitato ad irrogare sanzioni disciplinari, tuttavia ha il compito di rilevare e comunicare all'Amministrazione le violazioni del Modello Organizzativo che ha rilevato.

In conseguenza della segnalazione dell'OdV il datore di lavoro è tenuto a irrogare le sanzioni disciplinari previste, tenendo costantemente aggiornato l'Organismo.

5.4.5 Reporting.

L'Organismo di Vigilanza redige una relazione annuale che viene trasmessa al CdA nella quale:

1. si indica l'attività svolta nel corso dell'anno;
2. le criticità rilevate;
3. gli eventuali giudizi in corso per delitti di cui al D. Lgs. n. 231/01;
4. le possibili modificazioni da adottare in considerazione delle eventuali criticità e/o modificazioni legislative.

Ogni qualvolta sia necessaria ed urgente una comunicazione (e.g. per illeciti rilevati; per reati commessi; etc.) l'OdV trasmette una comunicazione al CdA con eventuali richieste.

5.4.6 Poteri dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza, per potere svolgere le funzioni di cui è affidatario, potrà:

1. sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
2. indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle prassi ordinarie;
3. segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

L'organismo di Vigilanza dovrà avere, altresì, libero accesso alle persone e a tutta la documentazione, nonché la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni rilevanti per un'efficace attuazione del Modello.

Al fine di consentire all'OdV di operare efficacemente in autonomia e con gli strumenti opportuni per un'efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, l'OdV:

- a) può conferire incarichi retribuiti a tecnici esterni ed indipendenti impegnando la spesa necessaria di cui si farà carico la società calcistica, e ciò senza dovere presentare diversi preventivi all'Amministrazione (diversamente l'Amministrazione sarebbe "avvisata preventivamente" dell'imminente audit; la spesa dovrà essere, comunque, proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dal tecnico delegato e, comunque, rapportata alla tariffa di mercato – a tal fine l'OdV dovrà verificare la congruità del preventivo);
- b) è libero di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società.

CAPITOLO 6

SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

6.1 Selezione del personale.

L'Ascoli Calcio 1898 FC spa ha la consapevolezza che la selezione del personale è area a rischio di commissione di numerosi reati.

L'assunzione, o anche solo la promessa di un posto di lavoro, per sé o per un congiunto può

portare a fenomeni corruttivi, e non solo.

Per tale ragione, la società calcistica ha elaborato una specifica procedura avente la finalità di impedire abusi da parte di chi è preposto alla selezione del personale.

In particolare si vuole legare a criteri quanto più obiettivi possibili la scelta del collaboratore, tenendo comunque presente anche il posto vacante da ricoprire e la conseguente necessità di una maggiore o minore pregressa professionalità ed esperienza.

6.2 Formazione del personale.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dall'Amministrazione in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

1. Responsabili Interni delle aree: seminario iniziale cui parteciperà anche l'OdV; seminario di aggiornamento annuale; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; formazione nell'ambito del corso d'ingresso in Società.
2. altro personale: nota informativa in Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; e-mail di aggiornamento; formazione nell'ambito del corso d'ingresso in Società.

6.3 Selezione dei collaboratori esterni.

Nella selezione dei collaboratori esterni si seguono i principi di imparzialità, valutazione della professionalità, e comunque si opera al fine di evitare conflitti di interessi o ogni condotta che possa essere considerata, anche solo astrattamente, corruttiva.

A tal fine, sono state introdotte specifiche procedure per la selezione dei collaboratori e per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza giudiziale e stragiudiziale.

6.4 Informativa ai collaboratori esterni.

La società dà puntuale e completa informazione ai collaboratori esterni dell'esistenza del presente Modello Organizzativo, chiedendo espressamente il rispetto dei valori espressi nel Codice Etico.

Laddove il collaboratore esterno operi in una delle aree a rischio per le quali sono stati previsti divieti, obblighi o procedure, dovrà essere informato delle stesse e dovrà assumere espressamente l'impegno a rispettarle.

6.5 Obblighi di vigilanza.

Tutti coloro che all'interno dell'Ascoli Calcio 1898 FC spa rivestono un ruolo di direzione o responsabilità sono tenuti a vigilare sul rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte di coloro che sono sottoposti gerarchicamente secondo l'organigramma aziendale.

In caso di violazione delle norme e delle disposizioni del Modello e del Codice, i responsabili hanno obbligo di segnalazione all'OdV.

CAPITOLO 7

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Segnalazioni da parte di esponenti della società o da terzi.

L'OdV deve essere tempestivamente informato da parte dei dipendenti, collaboratori o terzi che siano a conoscenza di commissione di illeciti, o comunque di violazioni del Modello Organizzativo.

In particolare devono essere comunicati all'OdV:

1. notizie di reato;
2. ogni atto inerente l'avvio di procedimenti penali per illeciti indicati nel d. lgs. n. 231/01 (avviso di conclusione delle indagini, decreto di fissazione di udienza di comparizione, etc.);
3. i provvedimenti adottati dal Giudice penale nel corso del giudizio (ordinanze, decreti e sentenze).

L'Organismo, peraltro, va contattato ogniqualvolta si evidenzino nel corso dello svolgimento dell'attività della società una inadeguatezza rispetto alle finalità perseguite delle procedure che la società ha adottato.

In tal ultimo caso, una volta ricevuta la segnalazione, l'OdV deve procedere all'audizione del soggetto autore della comunicazione.

7.2 Modalità delle segnalazioni.

È istituita una casella di posta intestata all'OdV cui tutti i dipendenti, collaboratori e terzi destinatari del Modello Organizzativo possono fare segnalazioni dirette e comunicazioni.

Dirigenti aziendali (o comunque figure apicali della società) sono obbligati a fare le segnalazioni di cui al precedente paragrafo per fatti commessi dai loro sottoposti.

L'OdV, ricevuta una segnalazione, è tenuto a verificarne la fondatezza e, se necessario, a sentire l'autore della comunicazione.

Accertato quanto comunicatogli, l'Organismo provvederà a comunicare l'esito dell'accertamento all'Amministrazione.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione denunce anonime che *ictu oculi* risultino destituite di ogni fondamento; in ogni caso dovrà essere redatto verbale in cui si indicano le motivazioni apparenti della palese infondatezza della comunicazione.

L'OdV, organo collegiale, può delegare al suo interno un delegato che si va ad occupare della singola comunicazione. In via preventiva, il Presidente dell'OdV informa gli altri membri della delega assegnata anche a mezzo di email.

L'OdV deve garantire la riservatezza delle comunicazioni ricevute al fine di evitare che possano verificarsi casi di ritorsione verso l'autore della segnalazione.

La mail dell'Organismo di Vigilanza è: odv@ascolipicchio.com.

CAPITOLO 8

SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 Principi generali.

Al fine di garantire l'effettività del Modello Organizzativo, viene adottato uno specifico sistema disciplinare finalizzato a sanzionare coloro che vanno a violare divieti, obblighi o procedure previste dal Modello stesso e dal Codice Etico.

L'avvio del procedimento disciplinare prescinde dal procedimento penale e dal suo esito. La società, infatti, è tenuta a rispettare il principio della immediatezza della contestazione e dell'applicazione della sanzione disciplinare. La società, tuttavia, può procedere alla contestazione immediata del presunto illecito, disponendo la sospensione del rapporto di lavoro, riservandosi di applicare la sanzione all'esito del procedimento penale.

8.2 Misure nei confronti dei dipendenti.

Il Modello Organizzativo e il Codice Etico dell'Ascoli Calcio 1898 FC spa è da considerarsi manifestazione del potere direttivo del datore di lavoro e, in quanto tale, la violazione delle sue previsioni da parte del personale dipendente costituisce illecito disciplinare.

Il codice disciplinare è reso pubblico mediante circolare interna ed affissione o comunicazione comunque accessibile a tutti e ciascuno dei dipendenti.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate secondo la procedura di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/70).

In conformità con quanto previsto dal CCNL Impianti Sportivi e Palestre (24.03.2009) le sanzioni possibili sono:

- 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 116, Parte terza;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Incorre nel biasimo orale e/o scritto il dipendente che violi le procedure interne di cui al Modello Organizzativo; il biasimo è sanzione applicabile al dipendente che non sia responsabile della procedura.

Il biasimo è applicabile anche in caso di violazione di divieti, purché detta violazione non sia grave. Incorre nel biasimo scritto colui che sia recidivo rispetto ai fatti appena descritti.

Incorre nella multa il dipendente che: a) se non responsabile delle procedura interna ha più volte

violato le procedure interne (ipotesi di negligenza); b) se responsabile della procedura interna abbia violato la procedura di cui è responsabile.

Incorre nella multa anche colui che abbia violato i divieti la cui violazione costituisce fatto grave (es. detenzione di materiale pedopornografico sul pc aziendale in uso).

Incorre nella sanzione della sospensione dalla retribuzione e servizio colui che violando le procedure interne oppure violando i divieti posti dal Codice Etico e dal Modello abbia causato un danno (patrimoniale e/o all'immagine) dell'Ascoli Calcio 1898 FC spa.

Incorre nella sanzione del licenziamento disciplinare colui che adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

1. all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
2. al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
3. alle mansioni del lavoratore;
4. alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
5. alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

8.3 Misure nei confronti dei dirigenti, allenatori, preparatori atletici e calciatori.

8.3.1 Misure per i dirigenti, preparatori atletici ed allenatori.

Per i dirigenti è applicabile la disciplina dell'Accordo Collettivo FIGC – LNP serie B – ADISE ed, in particolare, dell'art. 7.

Per gli allenatori è applicabile la disciplina di cui all'Accordo Collettivo FIGC – LNP serie B – AIAC ed in particolare dell'art. 22.

Per i preparatori atletici è applicabile la disciplina di cui all'Accordo Collettivo FIGC – LNP serie B – AIPAC ed, in particolare, dell'art. 17.

I predetti articoli prevedono che possano essere applicate le sanzioni di:

1. ammonizione scritta;
2. multa;
3. riduzione della retribuzione;
4. risoluzione del contratto.

Per la determinazione della sanzione si applicano gli stessi presupposti e criteri indicati nel precedente paragrafo 8.2, precisando che la casistica ivi prevista per la “sospensione della

retribuzione e del rapporto” in questa sede è richiamata per la “riduzione della retribuzione” e la casistica prevista per il “licenziamento” è richiamata per la “risoluzione del contratto”.

8.3.2 Misure per i calciatori.

Per i calciatori è applicabile la disciplina di cui all'Accordo Collettivo FIGC – LNP serie B – AIC ed in particolare dell'art. 11 che prevede che possano essere applicate le sanzioni di:

1. ammonizione scritta;
2. multa;
3. riduzione della retribuzione;
4. esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
5. risoluzione del contratto.

Per la determinazione della sanzione si applicano gli stessi presupposti e criteri indicati nel precedente paragrafo 8.2, precisando che la casistica ivi prevista per la “sospensione della retribuzione e del rapporto” in questa sede è richiamata per la “riduzione della retribuzione” e la casistica prevista per il “licenziamento” è richiamata per la “risoluzione del contratto”.

Ovviamente per i calciatori è prevista una particolare ipotesi di sanzione, ovverosia l'esclusione temporanea del calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra, che viene applicata allorché *“le condotte e le situazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato documento per la Società, la partecipazione del calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione scritta al calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l'esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al calciatore ed al Collegio Arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della retribuzione o di risoluzione)”*.

8.4 Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci.

In caso di violazione del Modello da parte di un membro del CdA e/o dei Sindaci dell'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., l'OdV informerà l'Assemblea che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i Reati previsti dal Decreto e successive modifiche, il membro del CdA e/o il Sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'Assemblea dei Soci.

8.5 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni.

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta (procedure, obblighi e divieti) indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle

specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure, anche cautelari, previste dal Decreto.

8.6 Disciplina del *whistleblowing*.

L'art. 2 della legge n. 179 del 2017 ha introdotto nell'art. 6 del D. Lgs. 231/01 i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater che, oggi, disciplinano il fenomeno del *whistleblowing*, ovverosia il sistema di garanzie poste a sostegno del dipendente che denunci fatti rilevanti secondo il D. Lgs. 231/01 alla società datrice di lavoro.

In particolare è stabilito:

- a) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- b) l'obbligo per la società di prevedere sanzioni per coloro che violano le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- c) la nullità del licenziamento ritorsivo, degli atti di discriminazione, i mutamenti di mansione, i trasferimenti, i demansionamenti ed ogni altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, salvo che si dimostri che i predetti provvedimenti trovino una ragione giustificatrice in fatti diversi rispetto alla segnalazione (in tal caso l'onere probatorio grava sulla parte datoriale).

La società Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. fa proprie le disposizioni introdotte nel 2017 prevedendo:

- A) che i dipendenti possono segnalare eventuali fatti aventi rilevanza penale (o atti prodromici alla commissione di tali illeciti) o all'amministrazione (amministrazione@ascolicalcio1898.it) oppure all'indirizzo mail del dpo; le segnalazioni potranno pervenire in forma anonima; le segnalazioni dovranno fondate su fatti circostanziati, rilevanti secondo il MOG 231, dei quali il dichiarante ha avuto modo di assistere in esecuzione delle proprie mansioni;
- B) sono vietati atti ritorsivi o discriminatori di ogni sorta contro colui/colei che abbia effettuato la segnalazione, laddove questi sia identificato o identificabile;

Costituiscono illeciti disciplinari gravi, sanzionabili con la multa o il licenziamento (o la risoluzione del contratto, in caso di commissione degli stessi da parte di chi non è dipendente) commisurando la sanzione alla gravità dello specifico fatto (tenendo in considerazione dolo o colpa dell'autore, nonché il danno arrecato alla persona offesa), i seguenti fatti:

1. ***violazione delle misure di tutela del segnalante***: sin dal momento della segnalazione è fatto divieto di diffondere i dati identificativi del segnalante; l'identità del segnalante potrà essere resa nota alla sola Autorità Giudiziaria inquirente (nel caso in cui si instauri un procedimento penale contro il segnalato) oppure al Tribunale Civile o del Lavoro (nel caso in cui, in conseguenza dei fatti denunciati, si instauri un giudizio civile contro il segnalato), sempre che alla segnalazione sia seguito un accertamento positivo dei fatti contestati (nessun procedimento contro il segnalato può instaurarsi se non v'è riscontro delle dichiarazioni del segnalante); nel caso in cui non vi sia riscontro positivo dei fatti segnalati

l'identità del segnalante potrà essere comunicata al segnalato per il tramite dell'AG procedente per il delitto di calunnia o diffamazione laddove, ovviamente, il segnalato abbia proposto denuncia – querela (fermo restando il diritto della società di applicare una sanzione disciplinare al segnalatore che ha rappresentato con dolo o colpa fatti insussistenti – in tal caso l'instaurazione del procedimento disciplinare non comporta la diffusione della notizia dell'identità del segnalante al segnalato);

2. ***violazione delle misure di tutela del segnalante (soggetti apicali)***: costituisce illecito disciplinare la condotta del soggetto apicale che abbia irrogato sanzioni, disposto trasferimenti, mutato mansioni, licenziato o adottato qualsivoglia misura ritorsiva o discriminatoria contro il segnalatore;
3. ***segnalazione di fatti insussistenti***: costituisce illecito disciplinare l'aver segnalato fatti insussistenti (ferme restando le garanzie di cui al soprastante n.ro1)

Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex Dlgs 231/01**

CODICE ETICO

1. PRINCIPI GENERALI DEL CODICE ETICO

1.1 Ambito di applicazione (destinatari).

I principi e le disposizioni del presente Codice costituiscono specificazione degli obblighi generali di correttezza, lealtà e probità che qualificano l'adempimento delle prestazioni sportive e lavorative di tutti i destinatari del presente Codice.

In particolare, sono destinatari:

1. componenti degli organi dirigenti (membri del Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Soci, Collegio Sindacale), i Dirigenti e qualunque altro soggetto posto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o eserciti, anche di fatto, la gestione della società, ovunque essi operino, sia in Italia che all'Estero;
2. tutto il personale dipendente della società, con qualsivoglia inquadramento e forma contrattuale;
3. gli sportivi professionisti, nonché lo staff medico ed i tesserati in genere;
4. tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la società stessa relazioni e rapporti, o, comunque, operano per perseguirne gli obiettivi;
5. i consulenti esterni, siano esse persone fisiche che giuridiche.

Il rispetto del Codice è di fondamentale importanza per il regolare svolgimento dell'attività sportiva, per il buon andamento della società, per l'immagine della società sportiva.

Il Codice è reso conoscibile in ogni modo: all'interno della società mediante comunicazione a dipendenti e dirigenti ed all'estero mediante pubblicazione sul sito internet della società calcistica.

Tutti i comportamenti, le operazioni commerciali, le prestazioni sportive dei destinatari del presente Codice sono ispirate alla correttezza ("fair play"), alla completezza ed alla trasparenza delle informazioni (salvi i limiti della riservatezza delle trattative commerciali), alla legittimità, sia formale che sostanziale, ed alla chiarezza e verità nei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

1.2 Rispetto della legge e delle normative vigenti.

La società si impegna ad agire nel pieno rispetto di tutte le normative disciplinanti l'attività svolta, indipendentemente dalla fonte normativa (comunitaria, nazionale, regionale), dalla natura civile, penale od amministrativa, respingendo la corruzione ed ogni pratica illegale con ogni suo sforzo.

A tal fine la società ha adottato un Modello Organizzativo ai sensi della L. n. 231/01.

Tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti al rispetto delle leggi vigenti, della normativa

sportiva e delle disposizioni aziendali finalizzate ad evitare la commissione di ogni illecito, civile, penale o sportivo.

Inoltre ciascun destinatario non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, intendendosi per tale il perseguire un interesse diverso rispetto a quello della società Ascoli Calcio 1898 FC spa.

1.3 Qualità del servizio fornito; verità nelle comunicazioni.

Ogni collaboratore, esterno o interno all'organico societario, è tenuto a prestare la propria attività professionale con il massimo impegno possibile al fine di fornire ai fruitori delle prestazioni sportive un servizio di qualità elevata.

I destinatari del Codice, quindi, devono operare con diligenza, responsabilità, professionalità e lealtà sportiva.

La società, e per essa i suoi collaboratori, si impegna ad agire secondo il principio della verità nelle comunicazioni verso i soci, le istituzioni finanziarie, la PP. AA. in genere, gli organismi sportivi, i tifosi e la stampa.

Unico limite che può essere posto alla verità e, soprattutto, alla trasparenza è la riservatezza delle trattative e la riservatezza delle informazioni costituenti il patrimonio della società o inerenti l'attività dell'Ascoli Calcio 1898 FC s.p.a..

1.4 Divieto di atti discriminatori.

L'Ascoli Calcio 1898 FC spa respinge, contrasta e sanziona qualsivoglia atteggiamento discriminatorio, per motivi di razza, sesso, tendenza sessuale, appartenenza politica o sindacale, salute, religione, morale, filosofica.

Non può manifestarsi alcuna condotta discriminatoria sul posto di lavoro, così come sul campo di calcio.

La società ha adottato il Codice Etico e di Comportamento del Tifoso che espressamente prevede delle sanzioni nei confronti dei tifosi che tengano delle manifestazioni razziste (detto Codice, quindi, integra il presente codice Etico rivolgendosi ai tifosi).

I destinatari, nello svolgimento della propria attività lavorativa, devono attenersi al criterio della imparzialità, evitando di violare quanto sopra sancito.

In particolare, deve essere garantito il rispetto delle norme a tutela della donna e della maternità.

1.5 Concorrenza leale e lealtà sportiva.

La società sportiva impronta la propria attività alle regole di concorrenza leale. È fatto assoluto divieto di porre in essere atti di concorrenza sleale in danno di altre società sportive.

Inoltre, tutti gli atleti e i collaboratori dell'Ascoli Calcio 1898 FC s.p.a. sono tenuti a perseguire la

lealtà sportiva.

A tal fine è vietato ogni comportamento che possa modificare o alterare in qualsiasi modo il risultato della competizione sportiva: dazione o promessa di denaro, assunzione di farmaci proibiti etc..

Il giocatore, i preparatori atletici, l'allenatore e il suo staff, il personale medico (e tutti coloro che possono influenzare con il loro operato la prestazione sportiva) non possono partecipare al gioco delle scommesse sportive. L'eventuale partecipazione a tale giuoco comporta grave responsabilità del soggetto appena indicato.

Inoltre, è fatto divieto di violare le norme disciplinanti il tesseramento di un atleta o l'iscrizione ad una competizione sportiva.

1.6 Immagine della società.

Per una società sportiva che trova nella tifoseria la propria ragion d'essere, ogni condotta violativa dei doveri di fedeltà, lealtà, probità, rispetto delle regole, costituisce un danno grave all'immagine.

Pertanto, tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti ad evitare ogni condotta che, anche solo astrattamente, possa costituire un danno all'immagine della società sportiva.

I tifosi sono, quindi, tenuti a rispettare il Codice Etico e di Comportamento del Tifoso.

1.7 Il settore giovanile.

Particolare attenzione viene posta dall'Ascoli Calcio 1898 FC spa al settore giovanile poiché la società sportiva intende infondere i valori della lealtà sportiva ai giovani che si affacciano nel mondo del calcio.

Conseguentemente tutti coloro che operano nel settore giovanile (dirigenti, medici, allenatori, tecnici, etc.) devono avere idonea professionalità e devono intrattenere relazioni professionali ineccepibili con i ragazzi.

In particolare, deve essere richiesto ai giovani un impegno sportivo ed agonistico adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione raggiunto.

La guida e l'educazione dei giovani si ispira ai principi etici descritti nel presente codice ed al *fair play* dello sport; chi si occupa dei giovani deve evitare che questi maturino aspettative sproporzionate rispetto alle proprie responsabilità.

I giovani, per parte loro, sono tenuti a rispettare i loro compagni ed a onorare coloro che possano dar loro insegnamenti in campo sportivo ed etico (calciatori della prima squadra, dirigenti, allenatori e tecnici).

In particolare, i giovani non devono tenere condotte che possano configurare insubordinazione verso allenatori e tecnici e, conseguentemente, devono rispettare le direttive da questi impartite.

1.8 Valore del Codice.

La violazione delle norme presenti nel Codice Etico costituisce illecito disciplinare dei dipendenti e collaboratori, con ogni conseguenza di legge e contratto (individuale e/o collettivo).

La società sportiva applicherà per le violazioni del codice etico le sanzioni previste secondo i criteri di imparzialità, proporzionalità ed uniformità e, comunque, conformemente alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

1.9 Ruolo dell'Organismo di Vigilanza rispetto al Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza dell'Ascoli Calcio 1898 FC spa ha i seguenti compiti:

1. vigilanza sull'efficacia del Codice Etico, con specifico obbligo di proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche del Codice che si rendano necessarie nel dispiegarsi dell'attività sociale oppure in ragione di modifiche legislative;
2. promozione di istruttorie e verifiche laddove siano riscontrate violazioni del Codice stesso. Nel caso in cui si riscontrino illeciti questi saranno segnalati all'organo societario competente che provvederà a sanzionare i responsabili del fatto stesso.

2. REGOLE DI CONDOTTA.

2.1 Relazioni con i dipendenti, i collaboratori e i tesserati.

L'Ascoli Calcio 1898 FC spa afferma la centralità delle risorse umane, quale indefettibile fattore di perseguimento dell'oggetto sociale.

Pertanto, la società sportiva agisce secondo le regole di rispetto, lealtà e fiducia reciproca verso i dipendenti, i collaboratori e i tesserati.

La selezione, formazione e gestione del personale sono effettuate secondo i principi di non discriminazione di genere, preferenze sessuali, appartenenza politica o sindacale, etnia e religione. Le informazioni acquisite nel corso del rapporto di lavoro saranno trattate secondo la disciplina del GDPR, nonché del Codice della Privacy (come modificato dal D. Lgs. 101/2018).

Tutti i dipendenti sono assunti con contratto di lavoro regolare e l'Ascoli Calcio 1898 FC spa ripudia ogni forma di lavoro irregolare.

Gli sportivi di cui all'art. 2 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 sono assunti nel rispetto delle prescrizioni legali, degli accordi collettivi e della normativa federale.

Budget aziendale e tetti salariali eventualmente stabiliti dalla Lega di appartenenza sono imprescindibile parametro societario per la definizione dei compensi dei calciatori professionisti.

2.2 Salute, sicurezza ed ambiente.

Ascoli Calcio 1898 FC spa adotta ogni misura preventiva necessaria per tutelare la salute dei dipendenti e collaboratori.

Inoltre, la società calcistica, nello svolgimento di ogni sua attività, intende tutelare l'ambiente e, a tal fine, adotta ogni misura cautelare finalizzata ad evitare forme di inquinamento.

L'Ascoli Calcio 1898 FC spa è particolarmente sensibile al tema della tutela sanitaria dei propri atleti e, a tal fine, intende proibire al proprio staff medico di somministrare farmaci che possano essere considerati dopanti. La società, infatti, respinge l'uso di qualsivoglia sostanza che secondo la normativa antidoping possa essere considerata vietata.

Laddove taluno dei propri sportivi faccia uso, detenga o ceda ad altri sostanze vietate, commette illecito disciplinare grave, tale cioè da inficiare il rapporto fiduciario con la società sportiva.

2.3 Rapporti con gli organismi sportivi.

I rapporti tra l'Ascoli Calcio 1898 FC spa e le Autorità Sportive (tra le quali si indicano F.I.F.A., U.E.F.A., F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti Serie B, CO.VI.SO.C., C.O.N.I., A.I.A., etc.), nonché i rappresentanti delle medesime (dipendenti, collaboratori, incaricati, esperti, arbitri, etc.), sono intrattenuti esclusivamente da soggetti incaricati dalla società sportiva, in conformità alla normativa statale e sportiva applicabile.

I destinatari del presente codice non possono, in alcun modo, influenzare le decisioni dei predetti organi ed in particolar modo laddove questi svolgano funzioni giurisdizionali. Le relazioni con detti organi devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

È fatto espresso obbligo di collaborazione con tutti i predetti organi sportivi: a tal fine, laddove sia richiesto, i destinatari del presente Codice dovranno comparire dinanzi agli organi sportivi, rilasciare dichiarazioni su quanto a loro conoscenza ed oggetto di accertamento, consegnare la documentazione richiesta.

L'Ascoli Calcio 1898 FC spa ripudia ogni forma di corruzione o tentativo di corruzione atto ad alterare i risultati sportivi o l'esito delle procedure amministrative o giurisdizionali in cui è parte la società sportiva stessa o un suo tesserato, dipendente o collaboratore.

2.4 Relazioni con altre società calcistiche.

L'Ascoli Calcio 1898 FC spa impronta relazioni e rapporti con altre società sportive secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza.

A tal fine ciascuno dei collaboratori della società sportiva dovrà evitare di avere conflitti di interessi e non potrà offrire denaro od altra utilità al fine di alterare i risultati sportivi.

2.5 Relazioni con la Pubblica Amministrazione o con incaricati di pubblico servizio.

L'Ascoli Calcio 1898 FC spa impronta relazioni e rapporti con le Pubblica Amministrazione e gli incaricati di pubblico servizio secondo i principi di correttezza, lealtà, onestà e trasparenza.

A tal fine:

1. è fatto divieto di dare od offrire denaro od altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere un provvedimento amministrativo favorevole alla società sportiva;
2. è fatto obbligo di cooperare con la PA e, conseguentemente, di consegnare tutta la documentazione che quest'ultima richieda per lo svolgimento della propria attività amministrativa;
3. laddove i rapporti con la PA (o con incaricati di pubblico servizio) siano intrattenuti da soggetti esterni alla società sportiva (e da questa delegati), questi dovranno operare secondo i principi del presente Codice.

2.6 Regali ed omaggi.

L'Ascoli Calcio 1898 FC spa non ammette alcuna forma di regalo che possa essere anche solo interpretata come atto corruttivo verso la PA e le Autorità Sportive.

A tal fine potranno essere previsti omaggi (ed in particolare titoli per accedere alle manifestazioni sportive) solo nei casi espressamente previsti dall'Amministrazione dell'Ascoli Calcio FC 1898 spa. In particolare, potranno essere previsti dei biglietti omaggio solo in occasione della stipula di contratti e nell'ammontare previsto in detta sede (contratti di sponsorizzazione, convenzioni con la PA, etc.).

Del pari non potranno essere riconosciuti posti di lavoro al fine di alterare decisioni della PA, dell'Autorità Giudiziaria o delle Autorità sportive.

2.7 Rapporti con i terzi; in particolare fornitori e sponsor.

I rapporti con i fornitori, gli sponsor ed in generale con i terzi, devono essere improntati ai principi di correttezza, legalità, trasparenza, verificabilità.

Quanto ai fornitori questi vanno scelti secondo criteri obiettivi di professionalità, convenienza, qualità, obiettività.

I processi di acquisto devono essere improntati alla ricerca del massimo vantaggio per la società sportiva, con lealtà ed imparzialità verso i fornitori.

Nella scelta del fornitore, peraltro, si deve verificare che questi agisca nel rispetto delle regole civili, penali, previdenziali e sindacali; ciò perché l'Ascoli Calcio 1898 FC spa vuole, in primo luogo,

tutelare la persona, ritenendo che il massimo vantaggio non possa andare a discapito dei dipendenti e collaboratori delle società fornitrici.

Tutti i fornitori dovranno sottoscrivere una clausola di impegno a rispettare i principi del presente Codice; la violazione di norme del presente Codice comporta la risoluzione del contratto con il fornitore.

Analogamente gli sponsor sono scelti secondo criteri oggettivi e di imparzialità.

Particolare attenzione viene posta dall'Ascoli Calcio 1898 FC spa al rispetto delle norme civili, penali, previdenziali e sindacali da parte degli sponsor.

2.8 Gestione della contabilità.

La società Ascoli Calcio 1898 FC spa nel tenere la propria contabilità rispetta i principi di verità e trasparenza al fine di tutelare l'interesse dei soci della società stessa e dei finanziatori a qualsiasi titolo.

Chiunque sia chiamato ad attività di controllo contabile, sia esso socio, componente di organi sociali, componente di organo, interno e/o esterno, preposto alla revisione contabile, è tenuto a rispettare nello svolgimento della propria attività i principi di verità, correttezza, completezza e trasparenza delle informazioni.

2.9 Tutela dei dati personali.

La società sportiva, nell'espletamento della propria attività, rispetta la normativa posta a tutela dei dati personali, ed in particolar modo dei dati particolari.

Coloro che, per conto della società sportiva, trattano dati personali sono tenuti a rispettare i principi di liceità, correttezza, sicurezza dei dati, minimizzazione del dato, tutela dell'interessato, ed ogni obbligo e diritto previsti dal Regolamento UE 2016/679.

2.10 Utilizzo consapevole di internet (diritto d'autore e pornografia minorile).

Chiunque nello svolgimento di attività professionale per conto dell'Ascoli Calcio 1898 FC spa utilizzi la rete internet è tenuto a rispettare i valori della dignità delle persone nonché del diritto d'autore.

In primo luogo è fatto assoluto divieto di detenere su supporti informatici o cartacei, presso i locali della società ovvero divulgare mediante il sito della società o le pubblicazioni autorizzate o promosse dall'Ascoli Calcio 1898 FC spa, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Per immagine virtuale si intende quella realizzata con tecniche di elaborazione grafica non associata in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come

vere situazioni non reali.

È fatto, altresì, divieto di detenere, cedere, riprodurre materiali protetti dalle norme sul diritto d'autore (film, libri, programmi per elaboratore, etc.).

In particolare non potranno essere installati su personal computer aziendali programmi di File sharing ed è vietato l'accesso a siti internet ove è possibile accedere a contenuti protetti da diritto d'autore.

2.11 Gestione di denaro, beni o altre utilità.

È fatto assoluto divieto di ricevere, acquistare, detenere, occultare, o intromettersi nell'acquisto utilizzo, detenzione di beni proventi di delitto.

È del pari vietato trasferire o sostituire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi atti finalizzati ad ostacolarne l'accertamento della provenienza.

Pertanto, tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti alla massima prudenza nelle operazioni commerciali di cui è parte l'Ascoli Calcio 1898 FC spa.

2.12 Informazioni riservate.

È fatto assoluto divieto di diffondere informazioni riservate in merito all'organizzazione aziendale, alle attività negoziali ed alle trattative aziendali, salvo che siano oggetto di indagine da parte di Autorità Giudiziaria o Autorità Sportiva. In quest'ultimo caso le predette informazioni potranno essere comunicate esclusivamente all'Autorità competente che abbia avviato un'indagine e limitatamente all'oggetto dell'indagine stessa.

2.13 Doveri dei destinatari del Codice Etico.

I destinatari del presente Codice devono:

1. non utilizzare strumenti informatici aziendali per scopi personali e comunque estranei a quelli della società;
2. non utilizzare linguaggio minatorio o ingiurioso o comunque sconveniente verso colleghi, dirigenti, rappresentanti delle PP. AA., ed ogni altra persona con cui entrino in contatto in ragione del proprio ufficio;
3. non fare "spamming" o altra attività informatica che possa generare un traffico dati anomalo a scapito dell'efficienza degli impianti aziendali;
4. non utilizzare internet per accedere a siti pedopornografici o comunque sconvenienti o contrari alla legge;
5. non installare programmi acquisiti in violazione di norme poste a presidio del diritto

d'autore;

6. evitare situazioni e/o attività che li pongano in conflitto di interessi con gli interessi della società; laddove abbiano un interesse proprio o di un proprio familiare o congiunto in un'operazione aziendale dovranno segnalare tale situazione alla Dirigenza della Società all'Organismo di Vigilanza, i quali valuteranno la bontà dell'operazione aziendale prima che sia portata a compimento;
7. utilizzare i beni aziendali secondo il fine a cui essi sono destinati e comunque con finalità conformi alle leggi, al buon costume e all'ordine pubblico.

È fatto, inoltre, espresso divieto di alterare lo svolgimento e/o il risultato delle competizioni sportive, con qualunque atto o mezzo, nonché effettuare o accettare scommesse, anche per interposta persona, nonché di agevolare scommesse di altri, che abbiano ad oggetto i risultati relativi alle competizioni cui la società sportiva partecipa.

3. RAPPORTI CON L'ESTERNO.

3.1 Rapporti con i tifosi.

I tifosi, unitamente alle risorse umane, sono un'indefettibile risorsa dell'Ascoli Calcio 1898 FC spa.

In ossequio a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva:

1. è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non;
2. la società si impegna ad impedire l'introduzione o l'utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o al razzismo;
3. la società si impegna ad impedire cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
4. ai dirigenti e ai tesserati delle società, nonché ai soci e ai non soci è fatto divieto di fare esternazioni rese agli organi di stampa, di mantenere comportamenti, che direttamente o indirettamente, siano idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia (anche con il mezzo televisivo, radiofonico);
5. ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori durante le gare e/o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che, in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana;
6. ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non

facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria.

3.2 Rapporti con organizzazioni sindacali ed associazionismo; sponsorizzazioni.

L'Ascoli Calcio 1898 FC spa riconosce e tutela le libertà sindacali dei propri dipendenti, tuttavia non finanzia né direttamente, né indirettamente, le organizzazioni sindacali.

La società sportiva non finanzia associazioni con le quali potrebbe avere conflitti di interesse (es. associazioni dei consumatori, etc.).

Sono possibili forme di collaborazione e finanziamento ad altre associazioni su disposizione del membro del Consiglio di Amministrazione con potere di firma, purché:

1. siano perseguite le finalità proprie della società Ascoli Calcio 1898 FC spa;
2. le risorse impegnate siano chiaramente individuate e il loro impiego per le finalità di cui sopra sia documentato.

Analogamente possono essere sponsorizzate iniziative culturali alle condizioni di cui sopra.

In ogni caso, nel valutare se procedere a finanziamento di associazioni o a iniziative culturale, si deve verificare se in posizione apicale dell'associazione o dell'organizzazione responsabile dell'iniziativa vi sia un membro della PA o delle istituzioni sportive con cui l'Ascoli Calcio 1898 FC spa si relaziona per la propria attività. Se il predetto accertamento risultasse positivo, è fatto espresso divieto di finanziamento.

3.3 Rapporti con i mezzi d'informazione.

I rapporti con i mezzi d'informazione ricoprono un'importanza fondamentale per la società calcistica. Pertanto, in primo luogo possono entrare in contatto con i *mass media* solo coloro che sono espressamente autorizzati dalla società; quindi, nella comunicazione vanno rispettati i seguenti principi:

1. ci si deve esprimere secondo verità e trasparenza;
2. non si deve esorbitare il limite della continenza;
3. non si deve istigare all'odio o alla violenza o al razzismo;
4. non si possono riferire circostanze attinenti all'organizzazione societaria o alle trattative contrattuali in corso.

Non è proibito ai giocatori di utilizzare i social network ed, in particolare, di creare pagine dedicate alla propria persona. Tuttavia la società obbliga gli atleti a rispettare le norme attinenti alla comunicazione indicate nel presente Codice.

4. ATTUAZIONE DEL CODICE: segnalazioni e sanzioni; aggiornamento del codice.

Ogni violazione del presente codice deve essere segnalata dai destinatari all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni scritte sono da ritenersi documenti riservati e non possono essere divulgati, salvi i casi previsti dalla Legge.

Sarà compito dell'OdV valutare la segnalazione ed informare il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, suggerendo eventuali sanzioni da applicare al responsabile, nonché eventuali modifiche da apportare al codice stesso alla luce della sua violazione.

Il procedimento di accertamento degli illeciti disciplinari è regolato dal Modello Organizzativo della società calcistica, nel quadro dei principi sanciti dalla legge n. 300/70 (applicabile ai lavoratori dipendenti), nonché dagli accordi collettivi o CCNL applicabili.

L'OdV predispone modifiche del Codice in presenza di modifiche legislative, modifiche organizzative che gli sono state comunicate o che si sono rese necessarie in conseguenza di violazioni del Codice stesso.

La tutela del *whistleblower* è, oltre che obbligo, un valore della società calcistica che nel proprio MOG 231 ha espressamente disciplinato le modalità di segnalazione, nonché le sanzioni previste sia per coloro che abbiano fatto segnalazioni inveritiere che per coloro che abbiano posto in essere condotte ritorsive o discriminatorie verso il segnalatore.

Ascoli Calcio 1898 F.C. S.P.A.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01**

PARTE SPECIALE

Reati contro la Pubblica Amministrazione

PROCESSI SENSIBILI E ENTITA' DEL RISCHIO

- la gestione degli adempimenti in materia sportiva, quali ad esempio l'iscrizione ai campionati di competenza;
- la gestione delle relazioni con organi federali per le ispezioni e le verifiche infrannuali;
- il deposito dei contratti di prestazione sportiva dei giocatori;
- l'iscrizione al campionato di competenza;
- la gestione dei rapporti dei dirigenti e dei tesserati con gli arbitri;
- la gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, previdenziale, fiscale, sanitaria;
- la gestione dei rapporti con le Autorità di Pubblica Sicurezza;
- la gestione dei rapporti con il Comune di Ascoli Piceno;
- la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- la gestione degli adempimenti in materia tributaria;
- la gestione del contenzioso giudiziale o amministrativo;
- la gestione degli adempimenti di legge in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali del personale dipendente;
- la gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza, igiene degli impianti e dei luoghi di lavoro;
- la gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, in materia antinfortunistica, etc.)
- la gestione dei rapporti con gli altri enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi e permessi necessari per l'esercizio delle attività aziendali;
- l'approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni;
- l'assegnazione di incarichi di consulenze esterne;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione degli investimenti immobiliari e degli acquisti connessi;
- la gestione di incassi e pagamenti e la gestione della tesoreria;
- la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- la gestione e la concessione di titoli di accesso omaggio allo Stadio, altri omaggi e liberalità;
- la gestione dei tesseramenti di calciatori professionisti e non;
- la gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato;
- la gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di "fringe benefits" a favore di dipendenti;
- l'attività di selezione di fornitori di beni e servizi;
- l'attività di gestione di beni e servizi;
- la gestione del contenzioso giudiziario e stragiudiziale, anche dinanzi ad autorità di Giustizia sportiva;
- la gestione della liquidazione delle fatture passive.

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

Il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione da parte di collaboratori della Ascoli Calcio 1898 F.C. spa è **medio – alto**, in considerazione del fatto che la Società intrattiene ordinariamente rapporti con Enti Pubblici¹.

*

▪ ***Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità Amministrative Indipendenti e, in generale, con i terzi***

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse di *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.*, intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere (di seguito, **“Rappresentanti della Pubblica Amministrazione”**) e con soggetti privati identificati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti in attività che implicino rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono attenersi scrupolosamente alle seguenti linee guida:

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti (comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali);
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i documenti devono essere elaborati in modo puntuale e in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da un soggetto in possesso di idonei poteri.

Quanto sopra si applica non solo nell'ambito degli ordinari rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma anche nell'ambito di verifiche ispettive, procedure istruttorie e simili.

Con particolare riferimento alle eventuali attività di negoziazione e contrattazione con clienti pubblici, i soggetti coinvolti devono:

- essere formalmente delegati dal procuratore abilitato o dal Consiglio di Amministrazione;
- esercitare le procure o gli incarichi conferiti nei limiti dei poteri ricevuti. In particolare, devono essere rispettati i livelli autorizzativi interni qualora, in sede di negoziazione dell'offerta presentata, l'Ente pubblico committente richieda modifiche (di natura economico-tecnica) tali da comportare profili di rischio non valutati e approvati dai soggetti aziendali a ciò preposti;

¹ L'Ascoli Calcio 1898 F.C. spa intrattiene regolari rapporti con il Comune di Ascoli Piceno, proprietario dello stadio “Cino e Lillo Del Duca”, con la FIGC, con le forze di Pubblica Sicurezza (Questura, etc.), nonché con l'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione finanziaria e gli Enti Previdenziali.

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

- mantenere evidenza scritta delle modifiche apportate a seguito delle trattative condotte e garantire adeguata e accurata archiviazione della documentazione di supporto, secondo quanto previsto dalle procedure in vigore;
- garantire che i contratti/ accordi che comportano impegni formali della Società seguano i normali livelli autorizzativi previsti dal sistema di deleghe e procure attualmente in vigore all'interno della Società.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare in maniera impropria e/o illecita le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione e di terzi con cui la Società intrattenga rapporti. In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere, offrire, corrispondere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.*, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;
- promettere, offrire, corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte, nonché l'integrità e la reputazione di quest'ultima, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;
- influenzare indebitamente i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con i terzi in relazione al business della Società;
- favorire nei processi di acquisto fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati in cambio di vantaggi di qualsivoglia natura per sé e/o per la Società;
- danneggiare fornitori in possesso dei requisiti richiesti nella selezione, ricorrendo a criteri parziali, non oggettivi e pretestuosi;
- favorire indebitamente un fornitore non applicando le disposizioni contrattuali previste, accettando documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste;
- accettare o ricevere omaggi o altri vantaggi, anche in denaro, volti a influenzare l'imparzialità e indipendenza del proprio giudizio;
- procurare indebitamente, a sé, a terzi o alla Società, vantaggi di qualsivoglia natura a danno della Pubblica Amministrazione o di un terzo;
- favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro specifica segnalazione, in cambio di favori, compensi e/o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- effettuare/ricevere pagamenti nei rapporti con collaboratori, clienti, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale in essere, nemmeno assecondando il comportamento induttivo da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;
- tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, e dei terzi, inviando documenti falsi, rendicontando il falso, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero;
- presentare dichiarazioni non veritiere a Pubbliche Amministrazioni, nazionali e/o comunitarie, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre agevolazioni dello stesso tipo in qualsiasi modo denominate;

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

- destinare contributi, sovvenzionamenti o finanziamenti pubblici a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi o redigere false rendicontazioni sul relativo utilizzo.

I rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione e con soggetti privati identificati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure di *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.*

E’ fatto obbligo ai Destinatari che, per conto della Società, intrattengano rapporti con l’Autorità giudiziaria o le Forze dell’Ordine (nell’ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le regole comportamentali sopra declinate anche in detti rapporti, impegnandosi a garantire la massima disponibilità e collaborazione.

In caso di procedimenti giudiziari o indagini o ispezioni è fatto divieto di:

- distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato;
- dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo;
- promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all’attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per la Società.

Ciascuna Funzione Aziendale coinvolta nelle attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta ivi inclusa quella trasmessa agli Enti Pubblici, eventualmente anche in via telematica.

La Società condanna, tramite l’applicazione del Sistema Sanzionatorio, i comportamenti difformi ai principi sopra riportati.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà - a sua volta - consultare l’Organismo di Vigilanza.

*

REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

- la procedura per la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione (inclusi gli Organismi Sportivi) e le Autorità di Vigilanza;
- la procedura per l’approvvigionamento di beni e prestazioni;
- la procedura per la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- la procedura per la selezione, assunzione e gestione del personale;
- la procedura per gli investimenti in area sportiva, comprensiva delle attività di selezione di agenti e intermediari e di tesseramento di calciatori professionisti e giovani non professionisti;
- la procedura per la gestione delle carte di credito aziendali e dei rimborsi delle spese viaggio;
- la procedura per la gestione della tesoreria;
- la procedura per la gestione delle vendite connesse con lo Stadio (*standard seats, premium seats*, eventi, etc);
- la procedura per la vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media.

*

SOGGETTI RESPONSABILI

Presidente Consiglio di Amministrazione;
Amministratore Delegato;
Direttore Generale;
Tutti i Responsabili delle Strutture Aziendali come riportati nell'Organigramma allegato.

*

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

Reati Informatici

PROCESSI SENSIBILI

- la gestione delle attività amministrative poste in essere dagli uffici della Società;
- la gestione dell'attività dell'ufficio stampa e dell'area sanitaria;
- la gestione delle modifiche architettoniche ed applicative;
- la continuità del servizio;
- la sicurezza logica dei sistemi;
- la gestione del Service Desk e degli incidenti/problemi;
- le misure per la sicurezza delle reti di trasmissione;
- la gestione dell'ambiente fisico.

Il rischio di commissione di reati informatici da parte di collaboratori della Ascoli Calcio 1898 F.C. spa è **medio**.

*

▪ ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di criminalità informatica introdotti dalla L. 48/2008***

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono incaricati della gestione e manutenzione dei *server*, delle banche dati, delle applicazioni e dei *client*, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

- il personale deve astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi ed in particolare si premura di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontanano dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;
- il personale può accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati univocamente;
- il personale si attiene, per quanto ivi non citato, a quanto esposto normato in materia di sicurezza e gestione del sistema informativo aziendale;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati della Società e dei terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi;
- il personale non installa programmi senza le autorizzazioni previste dalla Società;
- il personale non può utilizzare modalità di connessione diverse rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore;
- il personale deve astenersi dallo svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

privati, al fine di acquisire informazioni riservate, nonché dall'installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;

La Società ha, inoltre, adottato le seguenti misure di sicurezza:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati della Società, ivi inclusi i clienti, è controllato da strumenti di autenticazione;
- gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione;
- il personale dipendente è munito di univoche credenziali di autenticazione per l'accesso ai *client*;
- l'accesso alle applicazioni, da parte dell'IT, è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- il *server* e i *laptop* sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità e protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- i dispositivi di *networking* sono protetti da adeguati strumenti di limitazione degli accessi;
- i dispositivi di *networking* sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- il personale si astiene dall'utilizzare le risorse informatiche e telematiche aziendali per finalità difforni da quanto previsto nelle specifiche contrattuali con i clienti e/o dalle normative di legge applicabili.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà - a sua volta - consultare l'Organismo di Vigilanza.

*

REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

- la procedura per la sicurezza informatica;
- la procedura per le modalità di utilizzo delle dotazioni informatiche;
- la procedura per la gestione degli accessi logici e dei profili-utente;
- la procedura per le modalità di gestione dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

*

SOGGETTI RESPONSABILI

Presidente Consiglio di Amministrazione;

Amministratore Delegato;

Direttore Generale;

Responsabile Sistemi Informativi: attività effettuata da società esterna sulla base di un incarico di consulenza.

*

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure “Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01” e “Procedura di gestione del whistleblowing” cui si rimanda.

Reati Societari

PROCESSI SENSIBILI

- l'attività di redazione del bilancio e le altre comunicazioni sociali;
- la tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di redazione del bilancio annuale e delle situazioni contabili infra-annuali;
- la gestione della tesoreria;
- la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso Soci, Sindaci e organismi di controllo;
- la gestione delle operazioni straordinarie;
- la gestione delle operazioni con parti correlate ed in particolare l'attività di acquisto di beni da parte di società facenti parte della Holding di cui fa parte la Ferinvest Italia S.r.l., socio dell'Ascoli Calcio.

Il rischio di commissione di reati societari da parte di collaboratori della Ascoli Calcio 1898 F.C. s.p.a. è **basso**.

Sulla predetta valutazione incide notevolmente la circostanza che la società calcistica non è quotata in borsa e non ha emesso prestiti obbligazionari.

Sicché potrebbero astrattamente essere commessi soltanto taluni dei reati sopra analizzati ed in particolare quelli previsti dagli artt. 2621, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2636, 2635.

*

▪ ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 e dalla Legge 69/2015***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle regole aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle regole interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
- nella gestione delle attività contabili, osservare scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frappendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- assicurarsi che ciascuna registrazione contabile rifletta esattamente le risultanze della documentazione di supporto ed opportunamente archiviare conservare quest'ultima;
- assicurarsi che le registrazioni contabili siano effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo adottato dalla Società;
- porre in essere eventuali operazioni straordinarie nel pieno rispetto della disciplina prevista dal Codice Civile;
- utilizzare il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni o servizi. L'utilizzo di pagamenti in contanti deve essere limitato ai soli casi espressamente consentiti e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento.
- nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e nei conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, rispettare scrupolosamente i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti, quali Soci e Sindaci;
- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e sulle sue attività;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- ostacolare l'esercizio dell'attività delle autorità di pubblica vigilanza cui la Società è sottoposta per legge o verso le quali è tenuta a rispettare determinati obblighi, in particolare esponendo fatti riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società non rispondenti al vero ovvero occultando, anche con mezzi fraudolenti, fatti concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale e finanziaria che avrebbero dovuto essere, invece, comunicati.
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti.
- effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta "in primis" una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata.

In particolare, al personale della Società è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro;
- promettere, offrire o corrispondere omaggi che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte; fatta salva la concessione di omaggi di modico valore in occasione di eventi organizzati dalla Società, o di altre iniziative poste in essere nell'ambito delle proprie strategie commerciali e di comunicazione.
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti in quanto indicati dai soggetti terzi di cui sopra;
- prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego a favore dei terzi di cui sopra;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura;

in favore di un Amministratore, di un Dirigente, di un Sindaco o, in generale, di un dipendente o di un collaboratore di un ente terzo, con l'obiettivo di procurare alla Società un vantaggio indebito.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà - a sua volta - consultare l'Organismo di Vigilanza, unitamente al Collegio Sindacale.

*

REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

- la procedura per la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali e la redazione dell'informativa contabile;
- la procedura per la gestione delle vendite connesse con lo Stadio (*standard seats, premium seats*, eventi);
- la procedura per la vendita e la gestione delle sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;
- la procedura per gli investimenti in area sportiva;
- la procedura per l'approvvigionamento di beni e prestazioni;
- la procedura per la gestione dei magazzini e dei cespiti;
- la procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate;
- la procedura per la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- la procedura per la gestione della tesoreria.

*

SOGGETTI RESPONSABILI

Consiglio di Amministrazione;
Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Amministratore Delegato;
Collegio Sindacale;
Società di Revisione;
Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo.

*

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

Reati contro la personalità individuale

PROCESSI SENSIBILI

- la gestione dei contratti di appalto e forniture;
- utilizzo dei sistemi informatici (accesso alla rete internet e ai suoi contenuti).

Il rischio della realizzazione dei reati – presupposto è nullo in riferimento a quelli di pedopornografia, così come per quelli di caporalato, non essendovi alcun interesse o vantaggio in capo alla società relativamente alla commissione dei predetti.

Il rischio è medio per quanto concerne le attività di produzione di merchandise recante il marchio della società calcistica.

*

- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività di gestione del personale.

In particolare:

- è obbligatorio effettuare tutti gli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti previsti da legge per l'assunzione di personale non appartenente all'Unione Europea;
- è obbligatorio verificare puntualmente la posizione di regolare permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge (anche nel caso di personale somministrato);
- è fatto assoluto divieto di accedere a siti aventi contenuto di pornografia minorile;
- è espressamente richiesto di rispettare sempre la disciplina posta a tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o di associazione e rappresentanza;
- **è fatto divieto di ricorrere al caporalato, ovvero sia di ricorrere a manodopera** caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà - a sua volta - consultare l'Organismo di Vigilanza.

*

REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

- la procedura avente ad oggetto la stipulazione dei contratti di appalto e forniture;
- la procedura per l'approvvigionamento di beni e prestazioni.

*

SOGGETTI RESPONSABILI

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Amministratore Delegato;
Direttore Generale;
Responsabile Risorse Umane;
Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo.

*

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro

PROCESSI SENSIBILI

- la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro.

Il rischio di commissione di reati dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela e la sicurezza sul lavoro è medio.

*

- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi introdotti dalla Legge 123/2007***

ASCOLI CALCIO FC S.p.A. si impegna a mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro per i propri dipendenti e collaboratori, nonché per tutti i soggetti terzi che, in veste di visitatori o contraenti della Società, abbiano comunque accesso agli ambienti di lavoro di *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.*.

In particolare, la Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede e, in generale, in tutti gli ambienti di lavoro sotto sua diretta responsabilità, richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ogni caso, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro di *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.* di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe ricevute, alle funzioni assegnate, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR").

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali (Datore di Lavoro) di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto delle deleghe e procure ricevute, delle misure di prevenzione adottate, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza sul lavoro;
- ai soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, gli Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le istruzioni sulla sicurezza aziendale.

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

È inoltre richiesto il rispetto della specifica normativa riguardante i cantieri temporanei (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008) nei casi di apertura di cantieri e la predisposizione di tutte le misure ivi previste.

La violazione delle regole, aziendali e normative, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro costituiscono violazione del Modello e pertanto illecito disciplinare sanzionabile dalla Società.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà - a sua volta - consultare l'Organismo di Vigilanza.

*

REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

- la politica e il manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza;
- la procedura per la verifica e mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- la procedura per la gestione delle situazioni di rischio e prevenzione delle situazioni di pericolo per il settore giovanile;
- la procedura per la gestione delle situazioni di emergenza;
- la procedura per la gestione delle gare presso lo Stadio;
- la procedura per l'approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni;
- la procedura avente ad oggetto la stipulazione dei contratti di appalto e forniture;
- la procedura per la gestione degli investimenti immobiliari e degli acquisti connessi ("procedura *real estate*").

*

SOGGETTI RESPONSABILI

Consiglio di Amministrazione;
Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Amministratore Delegato;
Direttore Generale;
Responsabile Risorse Umane;
Delegato per la Sicurezza;
Medico Responsabile Sanitario;
Tutti i dipendenti.

*

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e viene garantita la possibilità di effettuare una attività di controllo nei luoghi di lavoro anche con l'ausilio di personale tecnico di propria fiducia.

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure “Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01” e “Procedura di gestione del whistleblowing” cui si rimanda.

Reati di ricettazione, riciclaggio e criminalità organizzata

PROCESSI SENSIBILI

- la gestione della tesoreria (incassi e pagamenti) anche a fronte degli incassi di biglietteria in contante o tramite titoli al portatore;
- la gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali;
- l'approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione degli investimenti;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione delle operazioni societarie ordinarie e straordinarie;
- la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
- la richiesta e gestione dei finanziamenti;
- la concessione di liberalità e omaggi, ivi inclusi i titoli di accesso alle manifestazioni sportive;
- la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, e la gestione della contabilità e del bilancio, con riferimento particolare alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte;
- l'attività di ingaggio/impiego di giocatori stranieri;
- l'attività di gestione della fornitura di beni e servizi;
- l'attività di stipulazione di contratti di sponsorizzazione;
- la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e i rapporti con i testimoni;
- l'attività e la gestione di stipula di appalti per lo Stadio Comunale ex art. 6-7 della Concessione dello Stadio Comunale Cino e Lillo Del Duca;
- la gestione degli adempimenti in materia di lavoro degli immigrati.

Il rischio di commissione di reati dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di criminalità organizzata è **medio**.

Il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'AG è **alto**.

Il rischio di commissione di reati in materia di immigrazione è **basso**.

*

- **Comportamenti da tenere per evitare di incorrere nei delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter del D. Lgs. 231/01, e in particolare nel reato di "Associazione per delinquere" (art. 416 c.p.)**

Conscia del fatto che la suddetta fattispecie di reato è applicabile, in astratto, non solo ai reati compresi nel novero dei reati presupposto ai sensi del D. Lgs 231/01 ma a qualsiasi reato previsto dall'ordinamento, la Società richiede a tutti i Destinatari del seguente Modello, indipendentemente dal ruolo che ricoprono all'interno della struttura aziendale, di:

- evitare, nel modo più assoluto, di farsi promotori di un'associazione fra più persone il cui fine sia quello di perseguire obiettivi, leciti o illeciti, attraverso comportamenti non ammessi dalla legge anche se a vantaggio della Società;
- evitare di aderire a qualsiasi tipo di associazione fra più persone il cui fine sia quello di perseguire obiettivi, leciti o illeciti, attraverso comportamenti non ammessi dalla legge anche se a vantaggio della Società;

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

- denunciare immediatamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi tentativo di dare luogo all'interno di *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.* ad un'associazione che si ponga come fine il perseguimento di obiettivi, leciti o illeciti, attraverso comportamenti non ammessi dalla legge anche se a vantaggio della Società.
 - acquisire una conoscenza approfondita dei soggetti terzi con i quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio del business aziendale, anche con specifico riferimento ad aspetti di attendibilità commerciale e professionale, nonché determinando in maniera formale i criteri di selezione di fornitori e partner, nonché i criteri di valutazione delle offerte;
 - assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi beneficiari di atti di disposizione del patrimonio libero della Società;
 - monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita ed in entrata;
 - non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti;
 - adottare comportamenti conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società nonché nelle disposizioni legislative e nei regolamenti in materia di gestione, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti;
- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio nonché autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e modificati dalla Legge 186/2014***

La Società richiede ai Destinatari coinvolti nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio nonché autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di astenersi dal compiere ogni condotta che possa in qualsivoglia modo integrare direttamente o indirettamente le predette fattispecie di reato e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione.

A tale proposito, si integrano le condotte del riciclaggio o dell'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, quando si sostituisca o si trasferiscano denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita ovvero si compiano operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita, mentre si integra la condotta della ricettazione allorquando si acquistino, si ricevano, ovvero si occultino denaro o cose provenienti da un qualsiasi altro reato.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, di beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio:

- utilizzo esclusivo del sistema bancario per effettuare le transazioni monetarie/finanziarie così come richiesto dalla normativa, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi;
- selezione dei fornitori secondo criteri predefiniti di trasparenza, qualità ed economicità;
- accertamento, attraverso i mezzi disponibili, della onorabilità e affidabilità dei fornitori/clienti e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);
- verifica periodica dell'allineamento delle condizioni applicate con i fornitori e partner in affari (commerciali e finanziari), alle condizioni di mercato;
- utilizzo esclusivo, per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, dei canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

crediti/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;

- formalizzazione, per tutte le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie, di una causale espressa, con ulteriore documentazione e registrazione in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.

La Società fa inoltre espresso divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica, denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alle soglie di legge vigenti;
- di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori alle attuali soglie previste dalla normativa vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi dagli Istituti di Credito;
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven" o in favore di società off-shore;
- effettuare pagamenti /o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- erogare contributi, diretti e indiretti, e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati, associazioni o altre organizzazioni di natura politica o sindacale, né a loro rappresentanti o candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche;
- promettere o offrire denaro, benefici, promesse di favori o altra utilità, anche sotto pressione psicologica o coercizione, anche se indirettamente, per tramite di interposta persona (es. consulente, etc.), a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o a soggetti da questi segnalati con la finalità, anche implicita, di acquisire trattamenti di favore per sé o nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società;
- erogare alcuna elargizione che possa costituire, in maniera implicita o esplicita, un vincolo per l'Ente a prediligere i prodotti della Società in fase di promozione e vendita degli stessi, né tantomeno che possa in alcun modo influenzare il giudizio del personale dell'Ente beneficiario;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.

In tema di immigrazione è fatto divieto di impegnare lavoratori irregolari o di favorire l'ingresso di immigrati irregolari. Con specifico riferimento ai calciatori stranieri viene nominato il team manager quale soggetto preposto alla richiesta e conseguimento di ogni documento che debba essere considerato necessario al fine di impiegare regolarmente il predetto giocatore.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà - a sua volta - consultare l'Organismo di Vigilanza.

REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

- la procedura per la gestione della tesoreria;
- la procedura per la l'approvvigionamento di beni e prestazioni;
- la procedura per la gestione la concessione di omaggi e liberalità;
- la procedura per la l'attività di selezione, assunzione e gestione del personale;
- la procedura per la gli investimenti in area sportiva, comprensiva delle attività di selezione di agenti e intermediari e di tesseramento di calciatori professionisti e giovani non professionisti;
- la procedura per la gestione delle carte di credito aziendali e dei rimborsi delle spese viaggio;
- la procedura per la gestione delle vendite connesse con lo Stadio (*standard seats, premium seats, etc.*);
- la procedura per la vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;
- la procedura per la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali e la redazione informativa contabile verso la controllante;
- la procedura per la gestione operativa interna dei principali adempimenti fiscali;
- la procedura per la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- la procedura per il conferimento degli incarichi ai legali per il contenzioso

Le procedure sopra citate contribuiscono a definire un sistema di controllo interno finalizzato (anche) alla prevenzione dei reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione e reimpiego.

Tali procedure definiscono quindi le responsabilità funzionali, le modalità di gestione interna ed i relativi presidi di controllo, tali da assicurare il rispetto dei seguenti principi e regole comportamentali:

Investimenti e approvvigionamento:

- utilizzare sempre, ove possibile, la forma scritta per l'affidamento di forniture e servizi, ivi inclusi gli incarichi professionali;
- assicurare che la scelta dei fornitori e degli intermediari sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
- verificare la congruità ed inerenza dei compensi corrisposti ad agenti, intermediari, collaboratori, e consulenti in genere, rispetto alle prestazioni rese alla Società in conformità con l'incarico conferito;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia.

Gestione dei flussi finanziari

- eseguire controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti da e verso terzi, respingendo i pagamenti provenienti da soggetti che non abbiano la qualità di debitore della Società (o garante del debitore) assunta in base ad un preciso titolo negoziale;
- garantire la costante verifica degli accrediti sui conti correnti della Società, in termini di documentazione giustificativa e di riconciliazione con le rispettive partite di credito;
- assicurare che qualsiasi altro movimento sui propri conti correnti sia costantemente monitorato in modo da verificare la sussistenza dei medesimi requisiti di inerenza, giustificazione e documentabilità;

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

- garantire la tracciabilità delle operazioni finanziarie e contabili attraverso l'archiviazione e la conservazione della relativa documentazione;
- disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante (es. fattura autorizzata) e sul conto corrente segnalato dal fornitore;
- assicurare che eventuali finanziamenti da terzi siano stipulati con primarie controparti bancarie, con parti correlate (nel rispetto dei vincoli di legge) o altri soggetti finanziatori qualificati;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia.

Operazioni societarie ordinarie e straordinarie

- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- deliberare eventuali operazioni societarie straordinarie nel rispetto di tutte le procedure interne e di legge, e solo a fronte di adeguate analisi e valorizzazioni;
- assicurare il rispetto dei poteri delegati, nonché adeguate procedure di autorizzazione e controllo da parte delle strutture preposte, per la gestione di eventuali operazioni straordinarie o operazioni societarie;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia.

Operazioni con parti correlate (società controllante, collegate)

- assicurarsi che tutte le transazioni con parti correlate siano supportate da contratti e siano riconducibili a prestazioni o transazioni commerciali effettivamente avvenute e giustificabili, ovvero a operazioni di finanziamento preventivamente definite e contrattualizzate;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia.

Gestione fiscale

- applicare controlli accurati sulla determinazione del reddito imponibile e sul calcolo delle imposte dirette e indirette, in particolare verificando i dati e le informazioni elaborate con l'ausilio di fiscalisti esterni e da questi ricevute;
- assicurare la tempestività ed il controllo delle operazioni di liquidazione e pagamento delle imposte e dell'IVA;
- segnalare eventuali indicatori di anomalia.

Si rimanda allo specifico allegato contenente gli indicatori di anomalia connessi all'identità o all'atteggiamento del cliente sospetto.

*

SOGGETTI RESPONSABILI

Consiglio di Amministrazione;
Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Amministratore Delegato;
Direttore Generale;
Segretario Generale Responsabile Biglietteria;
Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo.

*

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure “Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01” e “Procedura di gestione del whistleblowing” cui si rimanda.

Reati ambientali

PROCESSI SENSIBILI

- la gestione dell'area medica;
- l'attività di gestione e manutenzione degli uffici amministrativi;
- la gestione e manutenzione degli impianti e siti dove vengono espletate le attività aziendali;
- l'attività di gestione e manutenzione dei veicoli aziendali;
- l'attività di gestione e caratterizzazione dei rifiuti.

Il rischio di commissione dei reati – presupposto in materia ambientale è **basso** in considerazione del tipo di oggetto sociale della società calcistica.

*

- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati introdotti dal D.Lgs. 121/2011, modificato dalla Legge 68/2015, modificato dal D.Lgs. n.21/2018***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale;
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente;
- verificare, prima dell'instaurazione del rapporto, che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D. Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente, secondo quanto stabilito nelle procedure aziendali;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge;
- accertare prima dell'avvio di un trasporto di rifiuti, che sia stata correttamente predisposta tutta la documentazione prevista dalla legge;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- seguire scrupolosamente gli adempimenti disposti dall'Autorità in materia di scarichi idrici, con espresso divieto di effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e di violare la prescrizione concernente l'installazione e la gestione dei controlli automatici degli scarichi oppure l'obbligo di conservare i risultati degli stessi;
- stabilire ed aggiornare procedure di emergenza, al fine di ridurre al minimo gli effetti di qualsiasi scarico accidentale al suolo, sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee;

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

- seguire scrupolosamente gli adempimenti disposti dall'Autorità in materia di emissioni in atmosfera, ed in particolar modo le prescrizioni riportate nella/e Autorizzazioni rilasciate per l'esercizio degli impianti;
- rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste nelle Autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti, sia in fase di esercizio che in fase di cantiere ed ampliamenti del sito produttivo. Verificare inoltre, puntualmente, il rispetto delle procedure di emergenza ambientali;
- comunicare, entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento potenzialmente inquinante, l'avvenimento dello stesso al Comune, Provincia e Regione competente per territorio, indicando nella suddetta comunicazione le generalità di *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.*, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire;
- porre in essere, entro ventiquattro ore dal verificarsi di un evento potenzialmente inquinante e contestualmente alla comunicazione di cui al punto precedente, le necessarie misure di prevenzione.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come condotte, anche soltanto colpose, idonee a cagionare un danno o un pericolo per la salute delle persone, per l'equilibrio dell'ecosistema, della biodiversità e dell'ambiente in generale (incluse le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico);
- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione (e.g. ARPA, Amministrazione Provinciale, ASL, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- impedire l'accesso agli stabilimenti produttivi della Società da parte di soggetti incaricati del controllo.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà - a sua volta - consultare l'Organismo di Vigilanza.

*

REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

- la procedura per la gestione delle tematiche ambientali.

*

SOGGETTI RESPONSABILI

Consiglio di Amministrazione;
Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Amministratore Delegato;

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

Direttore Generale;
Responsabile Risorse Umane;
Delegato per la Sicurezza;
Medico Responsabile Sanitario;
Tutti i dipendenti.

*

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

Reati di falsità in strumenti di pagamento e delitti contro l'industria ed il commercio e violazione del diritto d'autore

PROCESSI SENSIBILI

- l'attività di gestione della biglietteria presso lo stadio;
- l'attività di gestione delle vendite dei biglietti in prevendita;
- l'attività di stipula di contratti d'appalto a società esterne per la produzione di beni recanti il marchio Ascoli Calcio 1898 FC;
- il mantenimento e l'utilizzo delle certificazioni aziendali;
- la gestione del denaro contante presso i punti vendita gestiti da personale della Società, in caso di incasso di denaro di provenienza illecita, anche in buona fede;
- l'approvvigionamento di beni;
- la gestione dei contratti con gli sponsor e dei contratti per la cessione dei diritti televisivi;
- lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti (merchandising) sia autoprodotti che prodotti da terzi su licenza;
- la commercializzazione di prodotti tramite e-commerce;
- la commercializzazione di prodotti tramite punti vendita gestiti da personale della Società o negozi indiretti;
- la gestione degli incassi di denaro contante presso i punti vendita gestiti da personale della Società, in caso di incasso di denaro di provenienza illecita, anche in buona fede;
- la gestione dell'evento-partita (riproduzione e diffusione di contenuti audio-visivi, immagini e/o musica al pubblico presso lo Stadio);
- la gestione dei negozi (riproduzione e diffusione di contenuti audio-visivi, immagini e/o musica al pubblico presso gli stores);
- lo sviluppo e la gestione di iniziative commerciali (utilizzo di immagini, musiche e video per la produzione di materiale promozionale);
- l'organizzazione e gestione di eventi;
- la gestione dei mezzi di comunicazione di Ascoli Calcio (contenuti editoriali);
- la gestione delle modifiche architetturali ed applicative (acquisto e gestione software in licenza).

Il rischio di commissione di reati dei reati di **falsità in strumenti di pagamento** è **bassa**.

Ciò perché la vendita diretta di biglietti ed abbonamenti (che è l'unico momento in cui la società calcistica gestisce denaro contante) è limitata alla vendita al botteghino presso lo stadio, mentre della vendita al di fuori dello Stadio (presso locali, quali ad es. tabaccherie, o online) se ne occupa una società di servizi obbligatasi, verso corrispettivo, ad occuparsi del "*servizio di biglietteria e prevendita per la società Ascoli Calcio 1898 FC spa*".

Il rischio di commissione dei reati contro l'industria ed il commercio è **basso**.

La società calcistica, infatti, non produce né si occupa del commercio beni, sicché la stessa configurabilità dei delitti in esame è impossibile. Si segnala, tuttavia, che l'Ascoli Calcio 1898 FC spa ha concesso l'utilizzo del

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

proprio marchio a terzi per produrre beni (vestiario, orologi, etc.). In riferimento a questi rapporti l'Amministrazione provvederà a far sottoscrivere un impegno di veridicità della comunicazione.

Il rischio di commissione di reati in materia di diritto d'autore è **bassa**.

*

▪ *Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti contro l'industria e il commercio introdotti dalla Legge 99/2009*

La Società ha individuato le seguenti regole di comportamento di carattere generale, le quali si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono incaricati della gestione della commercializzazione dei prodotti di *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.*

In via generale, a tali soggetti è richiesto di fornire informazioni veritiere, precise ed esaurienti circa la qualità e la conformità dei prodotti posti in commercio alle normative vigenti in materia di vendita.

Inoltre, è fatto assoluto obbligo ai Destinatari del presente Modello di rispettare i criteri di concorrenza, lealtà, trasparenza e correttezza nella gestione dei rapporti con i clienti e con i concorrenti, e di astenersi nel modo più assoluto da comportamenti e atti qualificabili come incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.* In particolare, è espressamente vietato porre in essere condotte aggressive, violente, minacciose verso i clienti della Società, o che comunque possano indurre in questi ultimi un senso di intimidazione.

▪ *Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009*

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di utilizzo abusivo del software che integra una violazione del diritto d'autore penalmente rilevante ex art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela del software (programmi per elaboratore e banche dati), promuovendone un uso corretto;
- curare con diligenza gli adempimenti di carattere amministrativo necessari per l'utilizzo del software nell'ambito della gestione del sistema informativo aziendale.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- installare e utilizzare software (programmi) non approvati dalla Società e/o privi delle necessarie autorizzazioni/ licenze;
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici di *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.*, software (c.d. "P2P", di file *sharing* o di *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore protetti o banche di dati sulla memoria fissa del computer.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà - a sua volta - consultare l'Organismo di Vigilanza.

*

REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

- la procedura per la gestione del *licensing* (selezione licenziatari, sviluppo, approvazione e controllo dei prodotti, etc) e dei relativi flussi di ricavo;
- la procedura per lo sviluppo interno (*self-production*) di prodotti per la commercializzazione (*merchandising*), con particolare riferimento alla verifica di *compliance* normativa e certificazione del prodotto;
- la procedura per la commercializzazione diretta e indiretta di *merchandising*;
- la procedura operativa per il riconoscimento di denaro contante falso;
- la procedura per la gestione della proprietà intellettuale e industriale e del portafoglio marchi e brevetti e per la verifica del corretto utilizzo di brevetti e marchi antecedentemente all'attività di deposito degli stessi;
- la procedura per la verifica sull'esistenza di diritti d'autore sui contenuti audio-visivi diffusi nei punti vendita gestiti da personale della Società e presso lo Stadio, e sul loro corretto utilizzo;
- la procedura per la verifica di ogni comunicazione a carattere pubblicitario o promozionale, al fine di garantire la coerenza della stessa rispetto alle caratteristiche del prodotto e l'assenza di messaggi ingannevoli;
- la procedura per la verifica dell'intera filiera produttiva e distributiva attraverso l'inserimento di clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti di terzi.

*

SOGGETTI RESPONSABILI

Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Amministratore Delegato;
Direttore Generale;
Segretario Generale Responsabile Biglietteria;
Responsabile Amministrazione, Finanza e controllo;
Responsabile Marketing;
Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione.

*

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

**Reati di illeciti sportivi e frode in competizioni sportive,
esercizio abusivo di giuoco e scommessa e
di razzismo e xenofobia**

PROCESSI SENSIBILI

- l'attività di acquisto, somministrazione e detenzione di farmaci;
- la gestione dei rapporti con le altre società calcistiche;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione dell'evento partita;
- la gestione e concessione di omaggi e liberalità.

Il rischio di commissione di reati di illeciti in materia sportiva è **alta**.

Il delitto di *propaganda, istigazione o incitamento alla xenofobia* presenta un rischio **medio**, poiché se tali condotte possono verificarsi a opera della tifoseria (rispetto alle quale v'è un controllo degli steward e, soprattutto, delle Forze dell'Ordine), non v'è alcun interesse o vantaggio in capo alla società Ascoli Calcio).

Con riferimento al reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa si ritiene difficilmente ipotizzabile una sua realizzazione nell'interesse o a vantaggio di Ascoli Calcio. Infatti, ipotetiche fattispecie di commissione del reato sarebbero riconducibili a comportamenti individuali, eventualmente tenuti fuori dagli ambiti di attività tipici di Ascoli Calcio. Ciononostante si ritiene, prudenzialmente, opportuno considerare il rischio potenziale, rimandando per i presidi di controllo a quanto stabilito dalle regole di condotta interne alla Società e ai contenuti e disposizioni del Regolamento di condotta dei tesserati.

*

▪ ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di illeciti sportivi e frode in competizioni sportive introdotti dalla Legge 39/2019***

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di ASCOLI CALCIO FC S.p.A. in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;
- b) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, della normativa sportiva nazionale e dei regolamenti internazionali, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'organizzazione e alla gestione delle gare;

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

c) astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive;

d) offrire o promettere denaro, altra utilità o vantaggio (sia esso in forma diretta od indiretta) ad amministratori, dirigenti o tesserati di altre società calcistiche, finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni sportive;

e) astenersi dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di tecnici, calciatori o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara;

f) tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato a principi di sportività, nei rapporti con le altre società calcistiche, con i calciatori e i loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti delle istituzioni sportive;

g) astenersi dall'effettuare o accettare o dall'agevolare scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati a riceverle, sia non, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri e/o competizioni ufficiali cui *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.* partecipa e comunque organizzati nell'ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A. e della F.I.G.C. Come già indicato nel Codice Etico, tale prescrizione, prevista come esplicito divieto nel Codice di Giustizia Sportiva per tutti i tesserati, soci e dirigenti, si deve intendere estesa a tutti i destinatari del presente Modello 231;

h) astenersi dal porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale richiamata nel successivo paragrafo 4.

Tutto il personale deve contrastare condotte di razzismo e xenofobia denunciando prontamente ai propri superiori o direttamente alle Forze dell'Ordine condotte violative delle disposizioni atte a prevenire o sanzionare i comportamenti illeciti di cui alle predette norme.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà - a sua volta - consultare l'Organismo di Vigilanza.

*

REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

- la procedura per la gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione;
- la gestione degli investimenti sportivi, con specifico riferimento al processo di selezione e gestione degli intermediari;
- la procedura per la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- la condotta prescritta ai tesserati ("regolamento di condotta tesserati");
- la gestione dell'evento gara.

*

SOGGETTI RESPONSABILI

Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Amministratore Delegato;
Direttore Generale;
Segretario Generale;

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

Direttore Sportivo;
Medico Responsabile Sanitario;
Staff Tecnico;
Giocatori;
Responsabile Sicurezza dello Stadio (per l'evento gara).

*

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

Corruzione tra privati

PROCESSI SENSIBILI

- l'approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione amministrativa del processo di vendita (ciclo attivo) e del processo di acquisto o di investimento (ciclo passivo);
- la gestione di incassi e pagamenti;
- la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza,
- la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- la richiesta e la gestione di finanziamenti;
- la gestione dei tesseramenti di calciatori professionisti e non;
- la gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato;
- la gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di “*fringe benefits*” a favore dei dipendenti;
- la vendita di sponsorizzazioni, eventi, posti Stadio e la gestione del *ticketing* (inclusa la gestione ed emissione di biglietti omaggio);
- la negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali;
- la gestione delle trattative per l'acquisizione e cessione dei calciatori professionisti e per la stipula dei contratti di prestazione sportiva;
- la gestione dei rapporti con le altre società calcistiche;
- la gestione dell'evento partita;
- la gestione dei rapporti con le controparti contrattuali o con altre imprese, sebbene operanti in altri settori;
- la gestione dei rapporti con le controparti bancarie e assicurative;
- la gestione dei rapporti con gli enti certificatori per l'ottenimento di certificazioni.

Il rischio di commissione del reato – presupposto in parola è **medio**.

*

▪ **Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati di corruzione tra privati introdotti dalla Legge 190/2012**

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.* in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, il reato di corruzione tra privati; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico di *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.*.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività che comportano rapporti con altre Società,

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

laddove *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.* potrebbe ricavare un'indebita utilità o interesse, concedendo o promettendo – anche per interposta persona – denaro, omaggi o altra utilità, nei rapporti con:

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori;

- qualsiasi soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di uno di essi. Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

b) porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e della regolamentazione aziendale;

c) concedere o promettere denaro, abbonamenti o biglietti omaggio, altri tipi di omaggio, benefici o altra utilità a soggetti – come sopra menzionati – appartenenti a:

- controparti contrattuali, società o imprese concorrenti;

- controparti bancarie o assicurative, al fine di ottenere, ad esempio, estensioni di linee di fido, minori covenants o condizioni maggiormente contrattuali favorevoli;

- società di certificazione, al fine di ottenere la certificazione od il rinnovo della stessa, anche in assenza dei requisiti;

- controparti nell'ambito dell'assegnazione / negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali (Lega Calcio, singole controparti negoziali), al fine di ottenere una ripartizione maggiormente favorevole a *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.* di diritti collettivi o condizioni contrattuali maggiormente favorevoli nella negoziazione di diritti individuali;

- "buyer" di clienti / potenziali clienti, nell'ambito di negoziazioni per la vendita di sponsorizzazioni, altri diritti, 'posti premium' o eventi, al fine di ottenere condizioni contrattuali maggiormente favorevoli per *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.*;

- direttori sportivi o altri soggetti che rappresentino una società calcistica, affinché favoriscano la conclusione di una operazione a condizioni economiche favorevoli per *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.*, oppure ostacolino una trattativa con altra società;

- dirigenti, calciatori o allenatori di altra società per orientare un determinato risultato sportivo.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà - a sua volta - consultare l'Organismo di Vigilanza.

*

REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

- la procedura per l'approvvigionamento di beni e prestazioni;
- la procedura per la gestione della tesoreria;
- la procedura per la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- la procedura per la selezione, assunzione e gestione del personale;
- la procedura per gli investimenti in area sportiva, comprensiva delle attività di selezione di agenti e intermediari e di tesseramento di calciatori professionisti e giovani non professionisti;
- la procedura per la gestione delle vendite connesse con lo Stadio (*standard seats, premium seats*, eventi, etc);

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

- la procedura per la vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;
- la procedura per la gestione degli investimenti immobiliari e degli acquisti connessi (“procedura *real estate*”).

*

SOGGETTI RESPONSABILI

Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Amministratore Delegato;
Direttore Generale;
Segretario Generale;
Responsabile Amministrazione, finanza e Controllo;
Direttore Sportivo.

*

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure “Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01” e “Procedura di gestione del whistleblowing” cui si rimanda.

Reati tributari

PROCESSI SENSIBILI

- l'approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione amministrativa del processo di vendita (ciclo attivo) e del processo di acquisto o di investimento (ciclo passivo);
- la gestione di incassi e pagamenti;
- la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- la gestione dei tesseramenti di calciatori professionisti e non;
- la vendita di sponsorizzazioni, eventi, posti Stadio e la gestione del *ticketing* (inclusa la gestione ed emissione di biglietti omaggio);
- la negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali;
- la gestione delle trattative per l'acquisizione e cessione dei calciatori professionisti e per la stipula dei contratti di prestazione sportiva;
- la gestione dei rapporti con le altre società calcistiche;
- la gestione dei rapporti con le controparti contrattuali o con altre imprese, sebbene operanti in altri settori;
- la gestione dei rapporti con le controparti bancarie e assicurative.

Il rischio di commissione dei reati tributari è **medio**.

*

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti di *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.* in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, il reato di corruzione tra privati; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico di *ASCOLI CALCIO FC S.p.A.*.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati è fatto divieto:

- chiedere a società, ditte individuali o professionisti di emettere fatture per operazioni inesistenti;
- accettare proposte di società, ditte individuali o professionisti di emettere fatture per operazioni inesistenti;
- simulare operazioni di compravendita di beni o servizi o prestazioni di giocatori o altri professionisti sportivi atte a creare una fatturazione falsa.

*

REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA

- la procedura per la chiusura delle situazioni contabili annuali e infrannuali e la redazione dell'informativa contabile;
- la procedura per la gestione delle vendite connesse con lo Stadio (*standard seats, premium seats, eventi*);
- la procedura per la vendita e la gestione delle sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;
- la procedura per gli investimenti in area sportiva;
- la procedura per l'approvvigionamento di beni e prestazioni;

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

- la procedura per la gestione dei magazzini e dei cespiti;
- la procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate;
- la procedura per la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
- la procedura per la gestione della tesoreria.

*

SOGGETTI RESPONSABILI

Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Amministratore Delegato;
Direttore Generale;
Segretario Generale;
Responsabile Amministrazione, finanza e Controllo;
Direttore Sportivo.

*

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

Allegato 1

Indicatori generali di anomalia connessi all'identità o all'atteggiamento del cliente

1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete ovvero false con riguardo a: la propria identità o quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della operazione richiesta; l'attività esercitata; la situazione economica e patrimoniale propria o dell'eventuale gruppo societario di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo societario.

1.1. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.

1.2. Con riguardo alle case da gioco, il cliente pone in essere comportamenti finalizzati a sottrarsi agli obblighi di identificazione all'ingresso, tenta di accedere con un biglietto non valido, cede il proprio biglietto di ingresso oppure si appropria di tessera di ingresso appartenente ad altro cliente.

2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti ordinariamente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.

2.1. Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione, rinuncia ad eseguirla.

3. Il cliente mostra un'inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela e di rilevazione di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.

4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo dell'operazione richiesta, suscitando il dubbio che egli possa agire con finalità illecite per conto di un soggetto terzo (persona fisica, giuridica o ente di fatto).

5. Il cliente richiede illecita di capitali ed procedimento penale o notoriamente contiguo associato) a soggetti provvedimenti di sequestro con soggetti noti per es. a provvedimenti di sequestro prestazioni tese a dissimulare l'origine è noto per essere stato sottoposto a provvedimenti di sequestro, ovvero è (ad esempio, familiare, convivente ovvero sottoposti a procedimento penale o a ro, ovvero richiede di effettuare operazioni sere state sottoposti a procedimenti penali o a provvedimenti di sequestro.

6. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare, convivente o associato) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

7. Il cliente opera in Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e richiede le seguenti prestazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate:

- costituzione o trasferimento, nei predetti Stati, di diritti reali su immobili;
- operazioni di ricezione e/o trasferimento di fondi;
- spedizione di fondi a un ristretto numero di beneficiari stranieri localizzati nei predetti Stati.

Indicatori generali di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle operazioni.

8. Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale dell'eventuale gruppo societario a cui lo stesso appartiene.

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

8.1. Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto che le pone in essere.

8.2. Operazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate in base alla documentazione prodotta dall'ente.

8.3. Operazioni, specie se effettuate in contanti, disposte da più clienti recanti lo stesso indirizzo, specie se tale indirizzo appartiene anche ad una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.

9. Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività.

9.1. Frequente rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con l'operatore.

9.2. Frequente richiesta di prestazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

9.3. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.

9.4. Ripetuta chiusura e riapertura del conto gioco con prelievo sistematico delle somme in giacenza.

9.5. Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del cliente.

9.6. Richiesta di prestazione a un operatore dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente, in assenza di ragionevoli motivi.

10. Richiesta di prestazioni o operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente.

10.1. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.

10.2. Richiesta di effettuare operazioni con modalità eccessivamente complesse o involute in rapporto allo scopo dichiarato.

10.3. Acquisto di beni di pregio a un prezzo molto superiore al valore di mercato o di stima degli stessi, specie se effettuato per contanti.

10.4. Richiesta di concludere l'operazione in fretta e a prescindere da qualsiasi valutazione attinente al prezzo.

Indicatori generali di anomalia relativi ai mezzi di pagamento utilizzati.

11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

11.1. Ricorso ripetuto ovvero per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera o all'oro.

11.2. Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

11.3. Utilizzo di banconote in tagli inusuali rispetto al tipo di operazione effettuata, di banconote impacchettate o arrotolate in modo inusuale ovvero di banconote molto logore.

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

11.4. Frequente utilizzo di strumenti di moneta elettronica, specie non nominativa, per importi complessivamente rilevanti.

12. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se ciò implica il ricorso a mezzi di pagamento non appropriati alle ordinarie prassi di mercato.

12.1. Richiesta di accredito delle vincite su conti sempre diversi.

12.2. Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione di un cliente attraverso il pagamento in un'unica soluzione, specie se effettuato per importo rilevante in contanti, quando era stato concordato in origine un pagamento rateizzato.

13. Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

14. Proposta di regolare i pagamenti mediante mezzi provenienti, a diverso titolo, da soggetti estranei al rapporto negoziale in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata.

14.1. Utilizzo della stessa carta di credito o del medesimo conto corrente bancario per ricaricare o prelevare da conti gioco diversi, ovvero utilizzo di più carte di credito o conti correnti per ricaricare o prelevare dallo stesso conto gioco.

Indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di (i) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento (ii) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi (iii) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane (iv) commercio di cose antiche (v) esercizio di case d'asta o galleria d'arte.

15. Richiesta di acquisto o vendita di beni di valore in contanti per importi molto rilevanti.

16. Acquisto o vendita di beni di valore ad un prezzo incoerente rispetto al profilo economico-finanziario del cliente.

17. Acquisto di beni per importi molto elevati da parte di una società che presenta un capitale sociale ridotto.

18. Acquisto o vendita di beni di valore senza disporre di adeguate informazioni sulle caratteristiche e sul valore degli stessi.

19. Acquisto o vendita di uno o più beni di valore in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi complessivamente molto differenti.

20. Frequenti operazioni di acquisto o vendita di beni di valore in nome o a favore di terzi, quando i rapporti non appaiono giustificati.

Indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di (i) recupero di crediti per conto terzi (ii) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate (iii) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate.

21. Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da terzo estraneo al rapporto negoziale con il cliente in assenza di ragionevoli motivi.

22. Richiesta di custodia o trasporto di contanti per importi molto rilevanti, palesemente incoerenti con il profilo economico-patrimoniale del cliente.

23. Richiesta di trasporto e consegna di contanti, titoli o valori per importi rilevanti in favore di soggetti terzi non legati da rapporti personali o professionali con il cliente.

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

24. Richiesta di effettuare operazioni di deposito di denaro, beni o altri valori, con istruzione di impiegarli per finalità non usuali rispetto alla normale attività del cliente.

25. Frequente richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di trasferire denaro contante in favore di un medesimo beneficiario.

26. Formulazione di istruzioni, in assenza di ragionevoli motivi, affinché i fondi vengano ritirati da una terza parte per conto del beneficiario.

27. Frequente ricorso a un canale alternativo a quello bancario e finanziario.

28. Frequenti trasferimenti di denaro contante a soggetti ubicati in località non ricollegabili alla normale attività del cliente, soprattutto se provenienti o destinati verso Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di: (i) gestione di case da gioco (ii) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

29. Modalità' di gioco tali da suscitare il dubbio che il cliente possa operare per conto di soggetti terzi.

29.1. Acquisto di un rilevante numero di gettoni, specie se ripetuto, a fronte della mancata partecipazione al gioco.

29.2. Acquisto di gettoni e partecipazione al gioco in maniera ridotta da parte di più soggetti, seguito dalla richiesta di convertire i gettoni con un assegno intestato a favore di una terza persona.

29.3. Alimentazione del conto gioco on line da parte di soggetti terzi.

29.4. Improvviso e vorticoso aumento di giocate a valere su un conto gioco per lungo tempo inattivo.

29.5. Partecipazione al gioco effettuata di concerto con altri clienti al fine di contenere e compensare le rispettive perdite.

29.6. Richiesta di emissione di un certificato o un assegno di vincita nome di terzi soggetti, non legati da rapporti personali.

29.7. Ingresso al casinò da parte di soggetto già in possesso di getto di gioco.

30. Ripetuto acquisto per contanti di gettoni da gioco senza poi partecipare al gioco, ovvero partecipandovi in maniera occasionale e comunque molto ridotta rispetto al volume di gettoni di gioco complessivamente acquisiti e successiva richiesta di conversione dei gettoni in assegno.

30.1. Cambio di gettoni da gioco in assegni o altri mezzi di pagamento di importo frazionato, per fini che non appaiono riconducibili al gioco.

30.2. Acquisto cospicuo di gettoni di gioco utilizzando contante di piccolo taglio.

30.3. Conto gioco con giacenze rilevanti e non movimentato.

30.4. Richiesta di cambiare in un unico assegno le somme risultanti dalle vincite, alle quali il cliente aggiunge ulteriori somme proprie in contanti.

30.5. Tentato acquisto di gettoni di gioco da altri giocatori, soprattutto se per contanti.

Indicatori specifici di anomalia relativi all' attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare.

31. Richiesta di effettuare investimenti in beni immobili per importi incoerenti con il profilo

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A.

economico-patrimoniale del cliente o del gruppo societario di appartenenza, ovvero in assenza di qualsivoglia legame con lo Stato in cui si trovano gli immobili, specie se il cliente è una persona politicamente esposta ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato tecnico al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

32. Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili.

33. Richiesta di acquisto o vendita di beni immobili in contanti, soprattutto se per importi molto rilevanti.

34. Rifiuto di, o riluttanza a, fornire indicazioni precise delle modalità di pagamento del corrispettivo di un acquisto o una vendita immobiliare.

35. Acquisto o vendita di un bene immobile ad un prezzo molto superiore al suo valore di mercato.

36. Acquisto di un bene immobile senza disporre di, né acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato dello stesso, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.

37. Acquisto e successiva vendita di uno o più immobili in un ristretto arco di tempo, ovvero vendita e successivo acquisto, soprattutto se la seconda transazione è effettuata per importi molto differenti rispetto alla transazione iniziale.

ALLEGATO 2
ELENCO REATI – PRESUPPOSTO

Nel presente allegato si elencano le fattispecie di reato – presupposto secondo la disciplina del D. Lgs. 231/01, con aggiornamento all'ultimo intervento normativo del 14 luglio 2020.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A) Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Reati presupposto previsti dal Codice Penale:

1. art. 316 bis – Malversazione a danno dello Stato
2. art. 316 ter – indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
3. art. 640 – Truffa aggravata a danno dello Stato
4. art. 640 bis – Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche
5. art. 640 ter – Frode Informatica.

Il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato è realizzabile in tutti gli ambiti aziendali che prevedono rapporti o contatti con la PA al fine di conseguire erogazioni pubbliche.

La truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A. in favore dell'Ente.

La frode informatica, invece, assume rilievo ai fini della responsabilità dell'Ente solo se realizzata in danno della P.A. Il reato di frode informatica presenta, sostanzialmente, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona ma un sistema informatico.

Nel reato di frode informatica, pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili).

I reati in materia di erogazioni pubbliche (art. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p.) mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti. Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione. Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

B) Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Reati presupposto previsti dal Codice Penale:

1. Art. 317 – concussione;
2. art. 318 – corruzione per l'esercizio della funzione;
3. art. 319 – corruzione per un atto contrario di doveri d'ufficio;
4. art. 319 ter – corruzione in atti giudiziari;
5. art. 319 quater – induzione indebita a dare o promettere utilità;
6. art. 321 – pene per il corruttore;
7. art. 322 – istigazione alla corruzione.

Si tratta di tipologie di reato che rientrano nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione e, in quanto tali, presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Si è, in particolare, in presenza di reati propri, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario. L'inserimento come delitto presupposto nel decreto 231 (art. 25) si giustifica poiché la legge punisce – in presenza di determinate circostanze – anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato, come nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità o della corruzione attiva, su cui ci si soffermerà in seguito. Al fine di valutare la configurabilità dei reati contro la PA è necessario richiamare due definizioni codicistiche:

1. Il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) è colui che, pubblico dipendente o privato, può o deve, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.);
2. è incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi).

Tale distinzione rileva poiché l'art. 320 cp prevede che dei delitti di cui all'art. 318 e 319 cp risponde anche l'incaricato di pubblico servizio, sebbene con un trattamento sanzionatorio più tenue rispetto al pubblico ufficiale.

L'art. 318 codice penale punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Questa forma di corruzione viene definita corruzione impropria antecedente poiché l'oggetto della prestazione che il pubblico ufficiale offre in cambio del denaro o dell'altra utilità che gli viene data o promessa, è un atto proprio dell'ufficio e la promessa o la dazione gli vengono fatti prima che egli compia l'atto.

L'art. 319 codice penale punisce il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. È definita questa corruzione propria ed è la forma più grave di corruzione poiché danneggia l'interesse della pubblica amministrazione a una gestione che rispetti i criteri di buon andamento e imparzialità (art. 97 cost).

La concussione è il reato di un pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni, costringe qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità anche di natura non patrimoniale. Quindi concussione e corruzione si differenziano per il ruolo attivo di chi promette o dà denaro od altra utilità.

Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15.208 del 25/2/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).

Nell'ambito dei reati in esame, è recentemente intervenuta la legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente nuove "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (cd. Legge anticorruzione).

Con tale provvedimento v'è stata l'introduzione del nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). L'induzione indebita si realizza nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di

persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue rispetto alla concussione la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio (rispetto all'ipotesi di concussione), finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale.

I reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere.

Con la Legge "Spazzacorrotti" (legge n. 3/2019), al fine di disincentivare la commissione di illeciti contro la PA da parte delle imprese, è stato previsto:

1. che gli Enti che vedano un proprio collaboratore responsabile di un illecito contro di cui all'art. 25 sono soggetti alla pena interdittiva accessoria di cui all'art. 9, c. 2, del D. Lgs. 231/01¹; la sanzione interdittiva, che deve essere irrogata obbligatoriamente, viene applicata per un periodo rilevante: da 4 a 7 anni nel caso in cui a commettere gli illeciti siano soggetti apicali; da 2 a 4 anni per gli altri soggetti;

2. viene prevista una specifica ipotesi di riduzione dell'ammontare delle sanzioni interdittive dall'art. 25, comma 5 - bis, D. Lgs. 231/01 (si riporta il testo della norma: "*se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2*"); pertanto, se l'Ente adotta una condotta di agevolazione delle attività di indagine o adotta un modello organizzativo atto a eliminare quelle carenze organizzative che hanno determinato il reato, all'Ente stesso va riconosciuto un trattamento di favore.

Per certo con l'introduzione delle pesanti sanzioni accessorie interdittive il legislatore del 2019 ha inteso perseguire rilevanti finalità di prevenzione generale (rendendo edotte le società del rischio, a titolo esemplificativo, di non poter esercitare la propria attività, o di non poter percepire finanziamenti pubblici, sino a 7 anni), oltre che di prevenzione speciale.

REATI INFORMATICI

L'art. 24-bis d.lgs. 231/2001 prevede quali siano i delitti informatici per i quali l'Ente può essere chiamato a rispondere penalmente.

Reati presupposto, tutti previsti dal Codice Penale, sono:

1. art. 491 bis: Falsità riguardanti un documento informatico

¹Art. 9, c. 2, D. Lgs. 231/01:

“Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,

salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi”.

2. art. 615 ter: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
3. art. 615 quater: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
4. art. 615 quinquies: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
5. art. 617 quater: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
6. art. 617 quinquies: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
7. art. 635 bis: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
8. art. 635 ter: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
9. art. 635 quater: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
10. art. 635 quinquies: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
11. art. 640 quinquies: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Alla luce dei presupposti applicativi del decreto, gli enti saranno considerati responsabili per i delitti informatici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, ma anche da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Le tipologie di reato informatico si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui un sistema informatico risulta, in alcuni casi, obiettivo stesso della condotta e, in altri, lo strumento attraverso cui l'autore intende realizzare altra fattispecie penalmente rilevante.

REATI SOCIETARI

Di seguito si elencano i reati presupposto previsti dall'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/01:

1. False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.). Questa ipotesi delittuosa si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. L'Art. 2621 - bis cc prevede una sanzione ridotta se i fatti sono di lieve entità.
2. False comunicazioni sociali in società quotate (artt. 2622 c.c.). Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di **società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea**, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
3. Falso in prospetto (2623 c.c.)
4. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando i *responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,*

attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

5. Impedito controllo (art. 2625 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

6. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

7. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

8. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

9. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

10. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.). Questa fattispecie, introdotta con la L. n. 262 del 2005 si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e cioè omette di comunicare l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione.

11. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore l'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

12. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

13. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

14. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) è illecito commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci

e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

15. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del **prezzo di strumenti finanziari non quotati** o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

16. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.). Questa fattispecie si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Tale fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Parimenti vengono perseguiti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette Autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

I delitti contro la personalità individuale sono previsti e disciplinati dall'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001.

La Legge n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, ha introdotto nel decreto 231 l'art. 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-quinquies è stato successivamente integrato dalla Legge n. 38/2006 contenente "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti sono commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (cd. pedopornografia virtuale). Tale legge ha in parte modificato anche la disciplina dei delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p.), già rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La disciplina dei reati presupposto in esame è stata oggetto di diverse modifiche ad opera di successivi interventi normativi (v. Legge n. 108/2010; Legge n. 172/2012; d. lgs. n. 24/2014 e d. lgs. n. 39/2014). In particolare, si segnala che la legge n. 172/2012 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno") ha introdotto nel codice penale il delitto di adescamento di minorenni (art. 609- undecies) che, in seguito, il d. lgs. n. 39/2014 ha inserito tra i reati presupposto previsti dall'art. 25-quinquies del decreto 231. Inoltre, il d. lgs. n. 24/2014 ha modificato le fattispecie di reato di cui agli artt. 600 e 601 del codice penale.

In relazione ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola - anche solo sul piano finanziario - la medesima condotta. Al riguardo, la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Con l'art. 6 della legge 29.10.2016, n. 199, è stato introdotto quale nuovo reato - presupposto indicato nell'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/01 il delitto previsto e punito dall'art. 603 - bis c.p..

Il legislatore con l'introduzione di tale norma ha inteso colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato" che è tuttora presente, soprattutto in alcune aree del meridione di Italia, nel settore dell'agricoltura e nell'edilizia.

È, infatti, prevista sanzione per persone fisiche ed imprese che reclutano manodopera o organizzano l'attività lavorativa di lavoratori caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando del loro stato di bisogno o di necessità.

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO

1) L'art. 589 sanziona "*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona*", il comma secondo prevede una pena più severa "*se il fatto è commesso con violazione delle norme (...) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*".

La fattispecie dell'omicidio colposo si concretizza ogni qual volta in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie con negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona. L'elemento soggettivo su cui poggia il delitto è dunque la colpa, nello specifico, la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica. Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c..

Inoltre, perché possa attribuirsi la responsabilità dei soggetti preposti all'interno della struttura aziendale all'adozione ed attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, è necessario che si ravvisi un rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo dedotto. Di conseguenza, il rapporto di causalità potrebbe essere assente nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore del tutto atipica o imprevedibile. Ne discende che il nesso eziologico tra colpa ed evento lesivo sussiste solo laddove l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Si deve considerare inoltre che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi anche a carico dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità invece può essere esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2087 c.c. nonché del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è vieppiù tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi per i quali si ha ragione di ritenere che possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

2) L'art. 590 cp, invece, sanziona la condotta di colui che, per colpa, cagiona ad altri un danno all'integrità psicofisica.

Anche in questo caso è previsto un aggravio della pena se il fatto deriva dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si evidenzia che il D. Lgs. 231/01 prevede una responsabilità dell'Ente nel caso in cui si verificano reati di lesioni gravi o gravissime.

Si parla di lesione grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

Si parla di lesione gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Infine, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA; IMMIGRAZIONE – RAZZISMO E XENOFOBIA

A) L'Art. 25 - octies d.lgs. 231/2001 include tra i reati presupposto gli illeciti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; il delitto di autoriciclaggio introdotto con la Legge n. 186/2014.

In particolare, i reati presupposto, tutti previsti e disciplinati dal Codice Penale sono:

1. art. 648 – Ricettazione;
2. art. 648 – bis Riciclaggio;
3. art. 648 – ter impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
4. art. 648 – ter. 1 autoriciclaggio.

È con il Decreto Legislativo del 16 novembre 2007 che è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies così prevedendo la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Si configura il reato di ricettazione quando taluno *"al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare"*.

Il reato di riciclaggio si ha quando si *"sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero"* si compiono *"in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*.

Il reato di autoriciclaggio, aggiunto con la L. 186/2014, prevede la punibilità di coloro che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiegano, sostituiscono, trasferiscono in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro o le altre attività provenienti dai delitti.

Quindi la differenza tra riciclaggio e autoriciclaggio è che nella seconda fattispecie colui che "ricicla" il provento del delitto è anche autore (o coautore) del delitto stesso.

Infine il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si ha quando *"chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto"*.

La differenza tra ricettazione e riciclaggio consta, in primo luogo, sotto il profilo soggettivo: la ricettazione richiede il dolo specifico inteso come specifica finalità del profitto, del vantaggio mentre il riciclaggio richiede il dolo generico. Quindi, sotto il profilo della condotta, nel reato di riciclaggio essa consta, oltre che nella sostituzione o trasferimento di denaro, beni o utilità provenienti da delitto, anche nella interposizione di ostacoli alla identificazione della provenienza delittuosa di tali beni o utilità. Tale attività costituisce un qualcosa in più rispetto all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento, che, invece, caratterizzano l'elemento materiale del reato di ricettazione.

Quindi nel caso della ricettazione l'agente si "limita" a ricevere i proventi di un reato per ottenere un vantaggio patrimoniale, nel caso del riciclaggio si adopera per contrastare la rintracciabilità della provenienza.

B) Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 include tra i reati presupposto i delitti di criminalità organizzata.

In particolare i reati presupposto sono:

1. Art. 377-bis cp Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
2. art. 378 cp Favoreggiamento personale
3. art. 416 cp Associazione per delinquere
4. art. 416 bis cp Associazioni di tipo mafioso anche straniera
5. art. 416 ter cp Scambio elettorale politico-mafioso
6. art. 630 cp Sequestro di persona a scopo di estorsione
7. art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 cpp delitti in materia di armi
8. art. 74 DPR 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
9. D.P.R. 43/1973 Art. 291 quater Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Ai sensi dell'art. 24-ter, decreto 231, la responsabilità dell'ente può derivare dai reati associativi (artt. 416 e 416-bis c.p.) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa.

Con riferimento ai reati associativi, l'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente associate per commettere più delitti. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del *pactum sceleris*. Tali eventuali delitti, infatti, concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

Ai sensi dell'art. 416-bis c.p., l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Tale reato si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, sia all'esterno che all'interno dell'associazione. In ottica 231, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse, o arrechino un oggettivo vantaggio, all'ente in questione.

Si evidenzia peraltro che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. "concorso esterno" nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

Con particolare riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309) si evidenzia che tratta di un reato raramente commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Nel gruppo di reati che stiamo analizzando sono annoverati anche quelli di favoreggiamento e di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Si configura reato di favoreggiamento *personale* (art. 378 c.p.) quando taluno, dopo che fu commesso un reato, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta il reo ad eludere le investigazioni dell'Autorità. La *condotta* consiste nell'*aiuto* inteso come qualunque atteggiamento, positivo o negativo, che miri a intralciare o rendere vana l'opera di investigazione dell'Autorità.

Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria si ha quando *"chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere"*.

C) Immigrazione, razzismo e xenofobia.

I reati presupposto attinenti al TU sull'immigrazione.

Con l'art. 30, L. 17.10.2017, n. 161 sono stati inseriti come reati presupposto (esattamente nell'art. 25 duodeces del D. Lgs. n. 231/01) i delitti di chi trasporta irregolarmente stranieri sul territorio italiano (art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter del TU immigrazione) e di chi favorisce la permanenza dello straniero irregolare (art. 12, comma 5, del TU immigrazione).

Già nel 2012 era stata prevista la punibilità dell'Ente in caso di impiego di lavoratori irregolari (in condizioni di sfruttamento, minori o in numero non modesto – superiore a tre) – art. 22, comma 12 bis, TU immigrazione.

Infine con la legge 167/2017 è stata introdotta (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/01) la responsabilità penale dell'Ente per ipotesi di Razzismo e Xenofobia (consistenti nella *"propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"*).

REATI AMBIENTALI

Nell'ambito oggettivo di applicazione del Dlgs 231/2001 è stato introdotto l'art 25-undecies, avente a oggetto i reati ambientali in attuazione di obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela penale dell'ambiente.

Di particolare interesse l'elencazione che la norma citata fa delle tipologie di reato per cui può sorgere la responsabilità dell'ente.

Segue una sintesi dei reati – presupposto in materia ambientale:

1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
2. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
3. Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, T.U.A. (art. 137 c. 2, 3 e 5 DLgs 152/06)
4. Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11 DLgs 152/06, che rimandano agli artt. 103 e 104 del medesimo Decreto)
5. Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili (art. 137 c. 13 DLgs 152/06)
6. Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 c. 1 DLgs 152/06)

7. Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, c. 3, DLgs 152/06)
8. Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, c. 5, DLgs 152/06)
9. Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6 primo periodo DLgs 152/06)
10. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 1 D Lgs 152/06)
11. Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 2 DLgs 152/06)
12. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 secondo periodo D Lgs 152/06)
13. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D Lgs 152/06)
14. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c. 1 D Lgs 152/06)
15. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 c. 2 D Lgs 152/06)
16. False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. 6 D Lgs 152/06)
17. Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D Lgs 152/06)
18. Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260 bis c. 8 D Lgs 152/06)
19. Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D Lgs 152/06)
20. Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
21. Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
22. Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
23. Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)
24. Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202)
25. Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202).

Con l'art. 1 della legge 22 maggio 2015, n. 68, sono stati previste ulteriori fattispecie penali in materia ambientale.

Per quanto di interesse, essendo indicate tra il novero dei reati presupposto ex D. Lgs. n. 231/01, sono punite le condotte di inquinamento ambientale (art. 452 - bis cp), disastro ambientale (art. 452 quater cp), delitti colposi contro l'ecosistema (art. 452 quinquies cp), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 - sexies cp), associazione mafiosa finalizzata a commettere taluno dei delitti sopra indicati (art. 452 - octies cp).

FALSITÀ IN STRUMENTI DI PAGAMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

A) reati presupposto previsti dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231/01:

1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.). Questa fattispecie si realizza quando un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, o altera in qualsiasi modo monete genuine; ovvero quando, di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; o ancora acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

2. Alterazione di monete (Art. 454 c.p.). Questa fattispecie si realizza quando un soggetto altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero acquista o comunque riceve monete da chi le ha alterate.

3. Spendita e introduzione nello Stato senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.). Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il reato si configura qualora un soggetto introduca nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.). Il reato si configura qualora un soggetto spenda o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.). Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo rispetto ai citati articoli.

6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.). Questa fattispecie si realizza quando un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.). Questa fattispecie si realizza quando un soggetto fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici, ologrammi, altri componenti della moneta o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.). Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

9. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.). Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale (brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri), contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.). Il reato si configura allorché vengano introdotti nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il reato si configura qualora un soggetto introduca nel territorio dello Stato, acquista o detiene prodotti contraffatti.

B) reati presupposto previsti dall'art. 25 bis 1 del D. Lgs. n. 231/01:

1. L'art. 513 cp (Turbata libertà dell'industria o del commercio). sanziona chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma, quale disposizione sussidiaria, è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati, in quanto parte del sistema economico nazionale.
2. L'art. 515 cp (Frode nell'esercizio del commercio) sanziona coloro che, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegnano all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La norma è finalizzata a garantire l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali, in un'ottica di tutela dell'economia pubblica, nonché dell'interesse patrimoniale privato.
3. L'Art. 516 cp (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) prevede una sanzione per chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Con tale previsione, potremmo dire integrativa di quella precedente, si vuole imporre una condotta commerciale improntata al rispetto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, tutelando in modo indiretto anche la salute degli acquirenti.
4. L'Art. 517 cp (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) sanziona chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Anche in questo caso si vogliono sanzionare condotte ingannevoli, poste in essere a discapito degli acquirenti che, tuttavia, colpiscono anche, e soprattutto, l'economia e la concorrenza tra le imprese.
5. Gli artt. 517 ter e 517 quater entrambi del Codice Penale sanzionano le condotte di coloro che fabbricano o commerciano beni usurpando titoli di proprietà industriale, ovvero con contraffazione o comunque alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (ad. es. DOC o DOCG);
6. Infine, l'art. 513-bis cp (Illecita concorrenza con minaccia o violenza) sanziona chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/01 indica le seguenti fattispecie di reati – presupposto:

1. l'art. 171, primo comma lettera a-bis), della legge 633/1941 che sanziona la condotta di colui che mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
2. l'art. 171 bis della Legge sul diritto d'autore che sanziona la condotta di coloro che, per trarne profitto, utilizzano, detengono, distribuiscono, importano o vendono o danno in locazione programmi per elaboratore contenuti su supporto contrassegnato SIAE, nonché la condotta di cessione, distribuzione ed estrazione di banche dati;
3. l'art. 171 ter della Legge sul diritto d'autore prevede come illecito penale il fatto di colui che concede in noleggio o comunque concede in uso a qualsivoglia titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d'autore, nonché di coloro che eseguono la fissazione su supporto audio o audiovisivo di prestazioni artistiche ex art. 80 della medesima legge;
4. l'art. 171 septies della predetta legge estende la sanzione prevista dall'art. 171 ter ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 -bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ;
5. l'art. 171 octies della Legge sul diritto d'autore sanziona "*chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e*

privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio".

REATI DI ILLECITI SPORTIVI E FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIUOCO E SCOMMESSA

Con l'art. 5, L. 03.05.2019, n. 39, si è introdotto l'art. 25 quaterdecies al D. Lgs. 231/01 prevedendo una sanzione per gli enti per i seguenti reati:

1) ***frode in manifestazioni sportive***: tale illecito si configura quando "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (...) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo"; delle pene ivi previste risponde anche "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa"; è prevista un'aggravante nel caso in cui il risultato sportivo alterato incida "ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati" (art. 1 della Legge 401 del 1989)²;

2) ***esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa***: è la fattispecie di chi organizza, esercita o promuove attività di gioco e scommessa al di fuori dei canali legali (autorizzati dallo Stato, dall'Agenzia delle dogane e monopoli). Dell'illecito rispondono anche coloro che partecipano a detti concorsi, giuochi e scommesse (art. 4 della Legge 401 del 1989).

REATI TRIBUTARI

L'art. 39, comma 2, del DL del 26.10.2019 ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 il nuovo articolo 25 **quinquiesdecies** del D. Lgs. 231/01 (con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

I reati presupposto richiamati dalla nuova norma sono inerenti alle condotte di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione di documenti contabili, di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Pertanto si è inteso sanzionare la condotta dell'Ente nell'interesse o a vantaggio del quale vi sia stata una falsa fatturazione, sia essa attiva o passiva, nonché la condotta dell'Ente

²La figura delittuosa in esame è reato "a forma libera" la cui condotta quindi non è tipizzata in termini tassativi, una parte della giurisprudenza Corte di Cassazione ha ritenuto di ricomprendere in tale fattispecie criminosa anche l'ipotesi di somministrazione di farmaci vietati, prima che venisse emanata la specifica normativa sul doping di cui alla Legge n. 376 del 2000 (v. Sez. 6 25.1.1996 n. 3011, Omini, Rv. 204787; Sez. 2 29.3.2007 n. 21324, P.G. in proc. Girauco, Rv. 237035 in cui, dopo aver evidenziato la differenza strutturale tra il reato di frode sportiva di cui all'articolo 1 della L. n. 401/89 e quello di doping di cui all'art. 9 della legge 376/2000, e la conseguente insussistenza di una continuità normativa tra le due figure delittuose, è stato precisato che solo per le condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della Legge n. 376 del 2000, è prevista la punibilità in termini di frode sportiva ai sensi della L. n. 401/89, art. 1, in quanto legge più favorevole).

Il bene giuridico tutelato è costituito dalla lealtà e dalla correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche.

La fattispecie criminosa si considera integrata nel momento in cui si verifica la promessa o offerta di un vantaggio indebito, ovvero la commissione di ogni altra condotta fraudolenta: il che ha indotto la giurisprudenza della Corte Suprema a qualificare la fattispecie de qua come reato di pericolo per il quale non è ipotizzabile la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità al mero compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione.

nell'interesse o a vantaggio del quale vi sia stata distruzione, sottrazione, occultamento di documenti contabili.

Il 14 luglio 2020, inoltre, è stata introdotta una nuova fattispecie per i delitti commessi nell'ambito dei sistemi fraudolenti transfrontalieri.